Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 317

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 19 novembre 1980** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101**
**AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081**

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

**ALLA PARTE PRIMA**

| | | |
|---|---|---|
| **Annuo** | con supplementi ordinari | L. 68.000 |
| **Semestrale** | » » » | » 36.000 |
| **Annuo** | senza supplementi ordinari | L. 52.000 |
| **Semestrale** | » » » | » 28.000 |

Un fascicolo **L. 250** - Supplementi ordinari: **L. 300** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

**ALLA PARTE SECONDA**

**Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000**
Un fascicolo **L. 250** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

## AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla **Gazzetta Ufficiale 1981.**

I Signori abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

**DISPOSIZIONI E COMUNICATI**



**CONCORSI ED ESAMI**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1980, n. **766.**

**Modificazioni alle piante organiche dei magistrati di alcuni uffici giudiziari.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le tabelle *C* e *D* relative alle piante organiche dei magistrati, giudicanti e del pubblico ministero addetti ai tribunali, alle procure della Repubblica e preture, allegate al decreto presidenziale 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni;

Considerata l'urgenza di potenziare l'organico dei magistrati dei seguenti uffici giudiziari per le unità a fianco di ciascuno di essi indicate al fine di fronteggiare le accresciute esigenze di servizio:

*tribunali*: presidente di sezione - Bologna 1, Genova 1, Mantova 1, Monza 1, Padova 1, Torino 1; giudici - Bologna 1, Crotone 1, Lamezia Terme 1, Livorno 1, Locri 1, Monza 1, Padova 1, Pescara 1, Torino 1, Treviso 1, Varese 1;

*procure della Repubblica*: procuratori aggiunti - Torino 1; sostituti - Bologna 1, Brescia 1, Cosenza 2, Locri 1, Monza 1, Padova 1, Prato 1, Salerno 1, Verona 1, Viterbo 1;

*preture*: pretori - Portogruaro 1;

Considerato inoltre che è necessario contestualmente ridurre l'organico dei magistrati dei seguenti uffici giudiziari, delle unità a fianco di ciascuno di essi indicate:

*tribunali*: presidenti di sezione - Asti 1; giudici - Foggia 1, Ivrea 1, Lanciano 1, Lodi 1, Macerata 1, Messina 1, Vigevano 1;

*preture*: pretori - Aosta 1, Arezzo 1, Busto Arsizio 1, Cremona 1, Fermo 1, Genova 1, Grosseto 1, Ivrea 1, Lucca 1, Mantova 1, Massa 1, Milano 1, Modena 1, Pavia 1, Roma 2, Santa Maria Capua Vetere 1, Siena 1, Torino 1, Vallo della Lucania 1, Venezia 1, Voghera 1;

Visto il parere espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 17 settembre 1980;

Ritenuto peraltro che a seguito di una più approfondita valutazione delle esigenze e tenuto conto degli indici di lavoro non è stato possibile seguire integralmente le proposte dello stesso Consiglio superiore di aumentare in ragione di un presidente di sezione ciascuno gli organici dei tribunali di Lecco e Sanremo, mentre appare utile incrementare con un presidente di sezione l'organico del tribunale di Mantova e di un posto di giudice quello del tribunale di Varese e di un ulteriore posto di sostituto quello della procura della Repubblica di Cosenza;

Ritenuto inoltre che per quanto riguarda le riduzioni da apportare agli organici possa condividersi il parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura tranne che per le sedi di tribunale di Campobasso, Casale Monferrato e per la pretura di Rimini, poichè a seguito di un attento esame degli indici di lavoro appare invece più opportuno procedere a diminuzioni di organici in luogo dei predetti uffici, presso il tribunale di Lanciano e le preture di Milano, Roma e Vallo della Lucania;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Le tabelle *C* e *D* allegate al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni, relative alle piante organiche dei magistrati addetti ai tribunali, procure della Repubblica e preture, sono modificate, per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono, come dalle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto, vistate dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1980

PERTINI

MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *novembre* 1980

*Registro n.* 33 *Giustizia, foglio n.* 200

TABELLA *A*

MAGISTRATI GIUDICANTI E DEL PUBBLICO MINISTERO ADDETTI AI TRIBUNALI

| SEDI | Magistrati giudicanti | | | | | Magistrati di sorveglianza | | Pubblico ministero | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Presidente | Presidente di sezione | Consiglieri istruttori | Consiglieri istruttori aggiunti | Giudici | Magistrati di appello | Magistrati di tribunale | Procuratore della Repubblica | Procuratori aggiunti della Repubblica | Sostituti procuratori della Repubblica |
| Asti | 1 | — | — | — | 6 | — | — | 1 | — | 1 |
| Bologna | 1 | 8 | 1 | 1 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| Brescia | 1 | 6 | — | — | 24 | 1 | — | 1 | — | 7 |
| Cosenza | 1 | 1 | — | — | 10 | — | 1 | 1 | — | 4 |
| Crotone | 1 | — | — | — | 5 | — | — | 1 | — | 1 |
| Foggia | 1 | 4 | — | — | 17 | — | 1 | 1 | — | 6 |
| Genova | 1 | 10 | 1 | 1 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| Ivrea | 1 | 1 | — | — | 2 | — | — | 1 | — | 1 |
| Lamezia Terme | 1 | — | — | — | 5 | — | — | 1 | — | 1 |
| Lanciano | 1 | 1 | — | — | 3 | — | — | 1 | — | 1 |
| Livorno | 1 | 1 | — | — | 9 | — | 2 | 1 | — | 3 |
| Locri | 1 | 1 | — | — | 7 | — | — | 1 | — | 2 |
| Lodi | 1 | — | — | — | 6 | — | — | 1 | — | 1 |
| Macerata | 1 | 1 | — | — | 7 | — | 1 | 1 | — | 1 |
| Mantova | 1 | 2 | — | — | 8 | — | 1 | 1 | — | 2 |
| Messina | 1 | 5 | — | — | 25 | 1 | 1 | 1 | — | 6 |
| Monza | 1 | 4 | — | — | 23 | — | — | 1 | — | 7 |
| Padova | 1 | 4 | — | — | 18 | — | 1 | 1 | — | 6 |
| Pescara | 1 | 1 | — | — | 10 | — | 1 | 1 | — | 3 |
| Prato | 1 | — | — | — | 7 | — | — | 1 | — | 2 |
| Salerno | 1 | 7 | — | — | 34 | 1 | 1 | 1 | — | 8 |
| Torino | 1 | 14 | 1 | 1 | 80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 |
| Treviso | 1 | 2 | — | — | 12 | — | — | 1 | — | 2 |
| Varese | 1 | 1 | — | — | 10 | — | 1 | 1 | — | 2 |
| Verona | 1 | 4 | — | — | 19 | — | 1 | 1 | — | 5 |
| Vigevano | 1 | — | — | — | 5 | — | — | 1 | — | 1 |
| Viterbo | 1 | 1 | — | — | 6 | — | 1 | 1 | — | 2 |

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia*
MORLINO

TABELLA *B*

MAGISTRATI ADDETTI ALLE PRETURE

| SEDI | Magistrati di appello in funzioni di pretore | Magistrati di tribunale aggiunti giudiziari ed uditori in funzioni di pretore |
|---|---|---|
| Aosta | 1 | 2 |
| Arezzo | 1 | 2 |
| Busto Arsizio | — | 3 |
| Cremona | 1 | 1 |
| Fermo | — | 2 |
| Genova | 4 | 23 |
| Grosseto | 1 | 2 |
| Ivrea | — | 2 |
| Lucca | 1 | 5 |
| Mantova | 1 | 2 |
| Massa | 1 | 2 |
| Milano | 5 | 108 |
| Modena | 1 | 5 |
| Pavia | 1 | 3 |
| Portogruaro | — | 2 |
| Roma | 7 | 143 |
| Santa Maria Capua Vetere | — | 6 |
| Siena | 1 | 2 |
| Torino | 4 | 56 |
| Vallo della Lucania | — | 2 |
| Venezia | 1 | 6 |
| Voghera | — | 2 |

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia*
MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. **767.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della provincia ecclesiastica di Foggia.**

N. 767. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la bolla pontificia in data 30 aprile 1979, relativa alla erezione della provincia ecclesiastica di Foggia, comprendente la diocesi di Foggia, che viene elevata a sede metropolitana, la diocesi di Manfredonia, che conserva la dignità di sede arcivescovile, e le diocesi di Troia, Ascoli Satriano, Cerignola, Bovino, Lucera, San Severo e Vieste.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 12 *novembre* 1980
*Registro n.* 18 *Interno, foglio n.* 174

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. **768.**

**Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione laicale a scopo di religione denominata pia unione « Madre SS.ma della Visitazione », in Assisi.**

N. 768. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della associazione laicale a scopo di religione denominata pia unione « Madre SS.ma della Visitazione », in frazione Palazzo del comune di Assisi (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 12 *novembre* 1980
*Registro n.* 18 *Interno, foglio n.* 175

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. **769.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della proroga della unione delle parrocchie di S. Antonio di Padova e della Beata Vergine Assunta, in Montese.**

N. 769. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Modena 22 giugno 1978, relativo alla proroga, a tempo indeterminato, della unione *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Antonio di Padova, in frazione Bertocchi del comune di Montese (Modena), e della Beata Vergine Assunta, in frazione Salto dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *novembre* 1980
*Registro n.* 18 *Interno, foglio n.* 162

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. **770.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, dello stralcio di alcuni immobili dal patrimonio del beneficio parrocchiale di S. Michele, in Tortona.**

N. 770. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Tortona 27 marzo 1976, relativo allo stralcio dal patrimonio del beneficio parrocchiale di S. Michele, in Tortona (Alessandria), di alcuni immobili siti in Tortona, descritti nella perizia giurata 22-29 novembre 1976 del geom. Flaviano Gnudi e valutati in L. 13.100.000 dall'ufficio tecnico erariale di Alessandria, e all'assegnazione degli stessi al beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta e S. Lorenzo, con sede nella chiesa cattedrale del medesimo comune.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *novembre* 1980
*Registro n.* 18 *Interno, foglio n.* 163

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1980.

**Soppressione e messa in liquidazione del laboratorio di chimica agraria di Bologna.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, riguardante la soppressione e la messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza pubblica;

Visto il regio decreto 5 dicembre 1926, n. 2442, con il quale il laboratorio di chimica agraria di Bologna, annesso all'Istituto tecnico superiore di Bologna, è stato eretto in ente morale autonomo dotato di personalità giuridica, col compito di svolgere, oltre il servizio analisi dei prodotti agricoli, la funzione di Stazione agraria sperimentale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, emanato a norma dell'art. 3 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, concernente norme per il riordinamento della sperimentazione agraria, che ha escluso l'organismo in parola dai nuovi istituti di ricerca istituiti per lo svolgimento dell'attività predetta;

Considerato che il laboratorio in questione trovasi nell'impossibilità di perseguire le sue residue finalità d'istituto, che, tra l'altro, sono di fatto svolte con personale dell'Università di Bologna, cui l'ente è annesso;

Ritenuta l'opportunità della soppressione e messa in liquidazione dell'ente di che trattasi con le modalità stabilite con la menzionata legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio di chimica agraria di Bologna è soppresso ed è posto in liquidazione con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Art. 2.

Le attrezzature tecniche e scientifiche di proprietà del laboratorio di chimica agraria di Bologna sono devolute, alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'Istituto industrie agrarie dell'Università di Bologna.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1980

PERTINI

COSSIGA — PANDOLFI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 7 *novembre* 1980
*Registro n.* 21 *Tesoro, foglio n.* 165

(10366)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1980.

**Aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche comprese nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.**

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, concernente provvedimenti per le costruzioni, con particolari prescrizioni per le zone sismiche;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1975, recante disposizioni concernenti l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 dell'8 aprile 1975;

Visto l'art. 3, comma secondo, della citata legge n. 64/74 che demanda al Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e le regioni interessate, l'aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche, nonché l'attribuzione ad esse dei valori differenziati del grado di sismicità;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1976, con il quale sono state dichiarate sismiche alcune zone del territorio della regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1979, con il quale sono state dichiarate sismiche altre zone del territorio della stessa regione;

Considerato che, con delibera in data 1° marzo 1979, n. 678, trasmessa con nota 15 marzo 1979, n. 3111/SG/2-306-16T, la giunta regionale ha proposto un aggiornamento dell'elenco delle predette zone sismiche, attinente sia alla delimitazione delle stesse, sia all'attribuzione del grado di sismicità di alcune aree, sulla base di ulteriori elementi di conoscenza acquisiti;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che, con voto n. 269 espresso nell'adunanza del 12 luglio 1979, al quale si fa integrale richiamo, ha ritenuto meritevole di accoglimento la predetta proposta di aggiornamento formulata dalla regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 81, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai sensi del quale sono riservati allo Stato la formazione e l'aggiornamento delle zone dichiarate sismiche;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate sismiche, col grado di sismicità S=9, ai sensi e per gli effetti della legge 2 febbraio 1974, n. 64, le zone della regione Friuli-Venezia Giulia, comprendenti i territori dei seguenti comuni:

1) Arzene
2) Brugnera
3) Coseano
4) Flaibano
5) Mereto di Tomba
6) Prata di Pordenone
7) S. Martino al Tagliamento
8) S. Vito di Fagagna
9) Sedegliano
10) Valvasone
11) Zoppola

### Art. 2.

E' attribuito, ai sensi e per gli effetti della legge 2 febbraio 1974, n. 64, il grado di sismicità S=12 in luogo di quello S=9 precedentemente attribuito, alle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, comprendenti i territori dei seguenti comuni:

1) Amaro
2) Ampezzo
3) Arba
4) Arta Terme
5) Artegna
6) Bordano
7) Buia
8) Castel Nuovo del Friuli
9) Cavasso Nuovo
10) Cavazzo Carnico
11) Cercivento
12) Chiusa Forte
13) Clauzetto
14) Dogna
15) Enemonzo
16) Fanna
17) Forgaria nel Friuli
18) Forni di Sotto
19) Frisanco
20) Gemona del Friuli
21) Lauco
22) Ligosullo
23) Lusevera
24) Magnano in Riviera
25) Majiano
26) Maniago
27) Meduno
28) Moggio Udinese
29) Montenars
30) Nimis
31) Osoppo
32) Ovaro
33) Paularo
34) Pinzano al Tagliamento
35) Paluzza
36) Pontebba
37) Preone
38) Ragogna
39) Raveo
40) Resia
41) Resiutta
42) Sequals
43) Socchieve
44) Sutrio
45) Taipana
46) Tarcento
47) Tolmezzo
48) Tramonti di Sopra
49) Tramonti di Sotto
50) Trasaghis
51) Travesio
52) Treppo Carnico
53) Treppo Grande
54) Vajont
55) Venzone
56) Verzegnis
57) Villa Santina
58) Vito D'Asio
59) Zuglio

### Art. 3.

Sono confermate col grado di sismicità S=9, ai sensi e per gli effetti della legge 2 febbraio 1974, n. 64, le zone della regione Friuli-Venezia Giulia, già precedentemente dichiarate sismiche, comprendenti i territori dei comuni di:

1) Andreis
2) Attimis
3) Aviano
4) Barcis
5) Budoia
6) Buttrio
7) Caneva
8) Cimolais
9) Cividale del Friuli
10) Claut
11) Colloredo di Monte Albano
12) Comeglians
13) Cordenons
14) Corno di Rosazzo
15) Dignano
16) Dolegna del Collio
17) Drenchia
18) Erto e Casso
19) Faedis
20) Fagagna
21) Fontanafredda
22) Forni Avoltri
23) Forni di Sopra
24) Grimacco
25) Malborghetto-Valbruna
26) Manzano
27) Martignacco
28) Moimacco
29) Montereale V.
30) Moruzzo
31) Pagnacco
32) Pasian Di Prato
33) Polcenigo
34) Porcia
35) Pordenone
36) Povoletto
37) Pradamano
38) Prato Carnico
39) Premariacco
40) Prepotto
41) Pulfero
42) Ravascletto
43) Reana del Roiale
44) Remanzacco
45) Rigolato
46) Rive D'Arcano
47) Roveredo in Piano
48) Sacile
49) S. Daniele del Friuli
50) S. Giorgio della Richinvelda
51) S. Giovanni al Natisone
52) S. Leonardo
53) S. Pietro al Natisone
54) S. Quirino
55) Sauris
56) Savogna
57) Spilimbergo
58) Stregna
59) Tarvisio

60) Tavagnacco
61) Torreano
62) Tricesimo
63) Udine
64) Vivaro
65) Cassacco

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 settembre 1980

*Il Ministro dei lavori pubblici*
COMPAGNA

*Il Ministro dell'interno*
ROGNONI

**(10331)**

---

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1980.

**Proroga a trentanove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, stabilimento di Casoria.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Montefibre per l'unità di Casoria (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 25 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 21 aprile 1978, 13 giugno 1978, 7 ottobre 1978, 20 dicembre 1978, 12 marzo 1979, 10 luglio 1979, 29 ottobre 1979, 23 gennaio 1980, 3 giugno 1980 e 4 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 7 febbraio 1977 al 14 settembre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre per l'unità di Casoria (Napoli), è prolungata al 14 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

**(10371)**

---

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre **1980.**

**Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calimala, in Chieti Scalo.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 settembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Calimala di Chieti Scalo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la Regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calimala di Chieti Scalo è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 dicembre 1979 all'8 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

**(10381)**

---

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1980.

**Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calimala, in Chieti Scalo.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 settembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Calimala di Chieti Scalo;

Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 dicembre 1979 all'8 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calimala di Chieti Scalo è prolungata al 7 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

**(10382)**

---

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1980.

**Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle S.p.a. Alfatex, Betatex, Gammatex e Deltatex, in Bitti.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale delle S.p.a. Alfatex, Betatex, Gammatex e Deltatex di Bitti (Nuoro);

Visti i decreti ministeriali 22 marzo 1979, 23 settembre 1979, 26 aprile 1980 e 28 aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1979 al 2 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle S.p.a. Alfatex, Betatex, Gammatex e Deltatex di Bitti (Nuoro) è prolungata al 1° giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

**(10379)**

---

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1980.

**Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore editoria di informazione quotidiana operanti in provincia di Roma.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 6 agosto 1977 con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore editoria di informazione quotidiana operanti in provincia di Roma, con effetto dal 1° luglio 1976;

Visti i decreti ministeriali 29 settembre 1977, 31 ottobre 1977, 11 marzo 1978, 15 giugno 1978, 10 luglio 1978, 4 novembre 1978, 22 dicembre 1978, 27 febbraio 1979, 12 maggio 1979, 29 settembre 1979, 1° ottobre 1979 e 6 marzo 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore editoria di informazione quotidiana operanti in provincia di Roma;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 6 agosto 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore editoria di informazione quotidiana operanti in provincia di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1980

*Il Ministro*: FOSCHI

**(10377)**

---

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

**Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, stabilimento di Milano.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Montefibre per l'unità di Milano;

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 28 aprile 1978, 7 luglio 1978, 22 novembre 1978, 12 febbraio 1979, 24 aprile 1979, 1° agosto 1979, 20 marzo 1980, 24 maggio 1980 e 25 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 7 febbraio 1977 al 16 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre per l'unità di Milano, è prolungata al 14 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(10373)

---

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

**Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, stabilimento di Porto Marghera.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Montefibre, per l'unità di Porto Marghera (Venezia);

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 25 novembre 1977, 2 maggio 1978, 1° agosto 1978, 22 novembre 1978, 27 gennaio 1979, 24 aprile 1979, 10 agosto 1979, 27 novembre 1979, 19 marzo 1980 e 25 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 maggio 1977 al 15 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre per l'unità di Porto Marghera (Venezia), è prolungata al 14 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

*Il Ministro*: FOSCHI

(10372)

---

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

**Proroga per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa integrazione per i guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 1° marzo 1978, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Acerra (Napoli), la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 1° marzo 1978 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 29 aprile 1978, 15 giugno 1978, 11 agosto 1978, 4 dicembre 1978, 17 marzo 1979, 19 marzo 1979, 2 agosto 1979, 3 gennaio 1980, 6 maggio 1980 e 16 giugno 1980 di concessione per trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli), per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre;

Vista la delibera del CIPI del 27 marzo 1980, con la quale sono state ritenute sussistere le condizioni che giustificano l'ulteriore proroga fino ad un massimo di nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui trattasi in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli), per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 29 aprile 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

*Il Ministro*: FOSCHI

**(10370)**

---

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

**Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti nell'area di Acerra per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa integrazione per i guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 15 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 1° giugno 1978, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Acerra (Napoli) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 1° giugno 1978 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 22 settembre 1978, 2 dicembre 1978, 4 dicembre 1978, 19 marzo 1979, 1° giugno 1979, 3 agosto 1979, 3 gennaio 1980, 11 marzo 1980 e 17 settembre 1980 di concessione per ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Acerra (Napoli) per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con cui è stata accertata la sussistenza dei presupposti che giustificano la proroga per altri nove mesi del trattamento di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata di tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Acerra (Napoli), per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 22 settembre 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

**(10369)**

---

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

**Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Metalli industriale, stabilimento di Limestre.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. La Metalli industriale, stabilimento di Limestre (Pistoia);

Visti i decreti ministeriali 27 settembre 1979, 22 marzo 1980 e 14 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 19 marzo 1979 al 16 marzo 1980;

Vista la delibera del CIPI del 25 settembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza dei presupposti che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Metalli industriale, stabilimento di Limestre (Pistoia), è prolungata al 14 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

**(10376)**

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

**Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta La Metalli industriale, stabilimento di Campo Tizzoro.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della ditta La Metalli industriale, stabilimento di Campo Tizzoro (Pistoia);

Visti i decreti ministeriali 30 novembre 1978, 11 maggio 1979, 27 settembre 1979 e 8 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 18 settembre 1978 al 16 marzo 1980;

Vista la delibera del CIPI del 25 settembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza dei presupposti che giustificano la proroga per altri tre mesi del trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta La Metalli industriale, stabilimento di Campo Tizzoro (Pistoia), è prolungata al 15 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(10375)

---

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

**Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Merak di Terni ex Montefibre, stabilimento di Terni.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Merak di Terni ex Montefibre, stabilimento di Terni;

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 25 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 2 maggio 1978, 9 agosto 1978, 22 novembre 1978, 12 febbraio 1979, 24 aprile 1979, 2 agosto 1979, 20 marzo 1980 e 25 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 maggio 1977 al 15 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Merak di Terni ex Montefibre, stabilimento di Terni, è prolungata al 14 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

*Il Ministro*: FOSCHI

(10374)

---

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

**Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calimala, in Chieti Scalo.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 settembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Calimala di Chieti Scalo;

Visti i decreti ministeriali 15 ottobre 1980 e 16 ottobre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 dicembre 1979 al 7 settembre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calimala di Chieti Scalo, è prolungata al 7 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(10383)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

**Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle S.p.a. Alfatex, Betatex, Gammatex e Deltatex, in Bitti.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale delle S.p.a. Alfatex, Betatex, Gammatex e Deltatex di Bitti (Nuoro);

Visti i decreti ministeriali 22 marzo 1979, 23 settembre 1979, 26 aprile 1980, 28 aprile 1980 e 16 ottobre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1979 al 1° giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle S.p.a. Alfatex, Betatex, Gammatex e Deltatex di Bitti (Nuoro), è prolungata al 31 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(10380)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

**Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore editoria di informazione quotidiana operanti in provincia di Roma.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 6 agosto 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore editoria di informazione quotidiana operanti in provincia di Roma, con effetto dal 1° luglio 1976;

Visti i decreti ministeriali 29 settembre 1977, 31 ottobre 1977, 11 marzo 1978, 15 giugno 1978, 10 luglio 1978, 4 novembre 1978, 22 dicembre 1978, 27 febbraio 1979, 12 maggio 1979, 29 settembre 1979, 1° ottobre 1979, 6 marzo 1980 e 16 ottobre 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore editoria di informazione quotidiana operanti in provincia di Roma;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 6 agosto 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore editoria di informazione quotidiana operanti in provincia di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

*Il Ministro*: FOSCHI

(10378)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1980.

**Determinazione del valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio ai lavoratori dipendenti dalle aziende appartenenti alle categorie dell'industria, dell'artigianato e del commercio operanti in Asti e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio ai la-

voratori dipendenti dalle aziende appartenenti alla categoria dell'industria, dell'artigianato e del commercio operanti in Asti e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio ai lavoratori dipendenti dalle aziende appartenenti alla categoria dell'industria, dell'artigianato e del commercio operanti in Asti e provincia, è determinato come segue:

vitto:

1° pasto L. 600 giornaliere per 26 giornate pari a L. 15.600 mensili;

2° pasto L. 500 giornaliere per 26 giornate pari a L. 13.000 mensili;

alloggio: L. 400 giornaliere per 26 giornate pari a L. 10.400 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1980

*Il Ministro*: FOSCHI

**(10221)**

---

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1980.

**Determinazione del valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio ai lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie, con esclusione dei proprietari di fabbricato e dei servizi familiari, operanti in Salerno e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio ai lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie, con esclusione dei proprietari di fabbricati e dei servizi familiari, operanti in Salerno e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio ai lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie, con esclusione dei proprietari di fabbricati e dei servizi familiari, operanti in Salerno e provincia, è determinato come segue:

vitto:

1 pasto . . . . . . . . . L. 6.000 mensili
2 pasti . . . . . . . . . » 12.000 »

alloggio . . . . . . . . . L. 4.100 mensili

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1980

*Il Ministro*: FOSCHI

**(10224)**

---

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1980.

**Dilazione nel versamento delle entrate da parte dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Cernusco sul Naviglio.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 della legge n. 46 del 28 febbraio 1980 concernente dilazione e sospensione dei versamenti;

Vista l'istanza in data 22 settembre 1980 con la quale il titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Cernusco sul Naviglio chiede la concessione di una dilazione del versamento per l'importo di L. 5.406.116.000, relativo ad imposte IRPEG, ILOR, pene pecuniarie ed interessi di ritardata iscrizione, iscritte nel ruolo suppletivo di emissione settembre 1980, in unica soluzione con scadenza alla rata di novembre 1980, a carico della S.r.l. Fin petroli, adducendo l'impossibilità di riscuotere detto carico in quanto le procedure già esperite nei confronti della medesima società per un precedente carico di imposta hanno dato esito negativo;

Considerato che l'intendente di finanza di Milano, confermando le circostanze prospettate dall'esattore, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della istanza;

Considerato che, per fatti non imputabili all'esattore, la riscossione del predetto carico d'imposta risulta particolarmente difficile;

Considerato che l'importo di tali tributi incide notevolmente sul carico complessivo dei ruoli affidati all'esattore, rendendone eccessivamente onerosa l'anticipazione;

Ritenuto pertanto che la fattispecie prospettata rientri nella previsione di cui al secondo comma dell'art. 2 della citata legge n. 46;

Decreta:

Al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Cernusco sul Naviglio è concessa dilazione, fino alla scadenza della rata di novembre 1981, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 5.285.019.000 (lire cinquemiliardiduecentottantacinquemilionidiciannovemila) corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al predetto carico di L. 5.406.116.000 iscritto a ruolo a nome della S.r.l. Fin petroli.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Milano darà attuazione, con apposito provvedimento, al presente decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1980

*Il Ministro*: REVIGLIO

**(10362)**

---

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1980.

**Autorizzazione alle esattorie di Perugia, Pisa, Grosseto, Siena, Latina, Assisi, Gubbio, Sassari, Putignano, Vignola, Livorno, Falconara, Jesi, Senigallia, al quietanzamento automatico dei versamenti e all'adozione di uno schedario magnetico e modificazione all'autorizzazione per l'esattoria di Modena.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, che riconosce al Ministro delle finanze, su richiesta degli esattori, la facoltà di autorizzare l'adozione di sistemi di scritturazione meccanografici ed elettronici per la riscossione sia mediante versamenti diretti sia mediante ruoli;

Viste le istanze con le quali il Monte dei Paschi di Siena, quale titolare delle esattorie di Perugia, Pisa, Grosseto, Siena e Latina, la Cassa di risparmio di Perugia, quale titolare delle esattorie di Assisi e Gubbio, il dott. Manlio Accardo, quale titolare dell'esattoria di Sassari, il sig. Di Lello Giulio Nicola, quale titolare dell'esattoria di Putignano, la Cassa di risparmio di Vignola, quale titolare dell'esattoria di Vignola, il presidente della società cooperativa per la gestione della esattoria consorziale di Livorno, dott. Alfredo Cantini, quale titolare dell'esattoria consorziale di Livorno, la Cassa di risparmio di Jesi, quale titolare dell'esattoria di Falconara e delle esattorie consorziali di Jesi e Senigallia, hanno chiesto l'autorizzazione all'adozione di un sistema di scritturazione meccanizzato per il rilascio delle quietanze dei versamenti diretti e alla sostituzione dello schedario cartaceo con uno schedario su supporti magnetici;

Vista l'istanza con la quale la Cassa di risparmio di Modena, quale titolare dell'esattoria di Modena, ha chiesto di modificare il sistema di scritturazione meccanizzato per il rilascio delle quietanze dei versamenti diretti;

Preso atto dei pareri favorevoli all'emanazione del provvedimento espressi dai competenti organi periferici e ritenuto che per le menzionate esattorie ricorrono le condizioni per la deroga prevista dal citato art. 29;

Decreta:

*Articolo unico*

Le esattorie di Perugia, Pisa, Grosseto, Siena e Latina sono autorizzate, per la riscossione dei versamenti diretti, alla compilazione meccanizzata delle quietanze mediante l'utilizzazione del bollettario modello 12, modulario F, Imposte n. 512 a scheda singola, nel formato cm 23 circa × 4,3/6 pollici.

Le esattorie di Assisi, Gubbio, Sassari e Putignano sono autorizzate, per la riscossione dei versamenti diretti alla compilazione meccanizzata delle quietanze mediante l'utilizzazione del bollettario modello 13, modulario F, Imposte n. 513, nel formato cm 21 circa × 13,3/6 pollici.

L'esattoria di Vignola e l'esattoria consorziale di Livorno sono autorizzate, per la riscossione dei versamenti diretti, alla compilazione meccanizzata delle quietanze mediante l'utilizzazione del bollettario modello 12, modulario F, Imposte n. 512, nel formato cm 34,5 circa × 5,3/6 pollici la prima, e cm 34,5 circa × 4,3/6 pollici la seconda.

L'esattoria di Falconara e le esattorie consorziali di Jesi e Senigallia, limitatamente ai comuni di Jesi e Senigallia, sono autorizzate, per la riscossione dei versamenti diretti, alla compilazione meccanizzata delle quietanze mediante l'utilizzazione del bollettario modello 13, modulario F, Imposte n. 513, nel formato cm 20,5 circa × 9 pollici.

L'esattoria di Modena è autorizzata, per la riscossione dei versamenti diretti, alla compilazione meccanizzata delle quietanze mediante l'utilizzazione del bollettario modello 13, modulario F, Imposte n. 513, nel formato cm 21 circa × 9 pollici, in sostituzione del bollettario al cui uso era stata autorizzata con decreto ministeriale 14 ottobre 1976.

L'autorizzazione decorre, per ciascuna esattoria, dal 1° gennaio 1981 o, se posteriore, dalla prima decade successiva alla data del verbale di consegna dei bollettari di cui è previsto l'uso.

Le esattorie anzidette, ad eccezione di quelle di Jesi, Falconara, Senigallia e Modena, le quali già usufruiscono di apposita autorizzazione, sono altresì autorizzate alla sostituzione dello schedario cartaceo di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, con uno schedario su supporti magnetici, con l'obbligo di riprodurre su carta le schede dei contribuenti ad ogni richiesta dell'amministrazione finanziaria, indipendentemente dalla prevista trasmissione annuale all'ufficio delle imposte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1980

*Il Ministro*: REVIGLIO

**(10454)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 223

**Corso dei cambi del 13 novembre 1980 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 896,80 | 896,80 | — | 896,80 | — | — | 896,70 | 896,80 | 896,80 | 896,80 |
| Dollaro canadese | 758,05 | 758,05 | — | 758,05 | — | — | 758,20 | 758,05 | 758,05 | 758 — |
| Marco germanico | 475,24 | 475,24 | — | 475,24 | — | — | 475,10 | 475,24 | 475,24 | 475,20 |
| Fiorino olandese | 437,88 | 437,88 | — | 437,88 | — | — | 437,47 | 437,88 | 437,88 | 437,65 |
| Franco belga | 29,515 | 29,515 | — | 29,515 | — | — | 29,523 | 29,515 | 29,515 | 29,50 |
| Franco francese | 205,11 | 205,11 | — | 205,11 | — | — | 205,02 | 205,11 | 205,11 | 205,10 |
| Lira sterlina | 2171,90 | 2171,90 | — | 2171,90 | — | — | 2167,95 | 2171,90 | 2171,90 | 2171,90 |
| Lira irlandese | 1773 — | 1773 — | — | 1773 — | — | — | 1770 — | 1773 — | 1773 — | — |
| Corona danese | 154,10 | 154,10 | — | 154,10 | — | — | 154,14 | 154,10 | 154,10 | 154,10 |
| Corona norvegese | 179,79 | 179,79 | — | 179,79 | — | — | 179,81 | 179,79 | 179,79 | 179,75 |
| Corona svedese | 210,04 | 210,04 | — | 210,04 | — | — | 209,82 | 210,04 | 210,04 | 210 — |
| Franco svizzero | 527,60 | 527,60 | — | 527,60 | — | — | 527,70 | 527,60 | 527,60 | 527,60 |
| Scellino austriaco | 66,98 | 66,98 | — | 66,98 | — | — | 67,02 | 66,98 | 66,98 | 66,95 |
| Escudo portoghese | 17,45 | 17,45 | — | 17,45 | — | — | 17,40 | 17,45 | 17,45 | 17,45 |
| Peseta spagnola | 11,75 | 11,75 | — | 11,75 | — | — | 11,83 | 11,75 | 11,75 | 11,75 |
| Yen giapponese | 4,242 | 4,242 | — | 4,242 | — | — | 4,242 | 4,242 | 4,242 | 4,22 |

**Media dei titoli del 13 novembre 1980**

| Titolo | Valore |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 60,600 |
| Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 91,850 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 85,975 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 82,375 |
| » 6 % » » 1970-85 | 79,475 |
| » 6 % » » 1971-86 | 76,700 |
| » 6 % » » 1972-87 | 73,600 |
| » 9 % » » 1975-90 | 75,550 |
| » 9 % » » 1976-91 | 77,100 |
| » 10 % » » 1977-92 | 83,500 |
| » 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 81,300 |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1978/80 | 99,900 |
| » » » » 1- 3-1979/81 | 99,575 |
| » » » » 1- 7-1979/81 | 99,275 |
| » » » » 1-10-1979/81 | 99,300 |
| » » » » 1-12-1979/81 | 98,650 |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1979/82 | 97,400 |
| » » » » 1- 7-1979/82 | 97,400 |
| » » » » 1-10-1979/82 | 97,550 |
| » » » » 1- 1-1980/82 | 98,225 |
| » » » » 1- 3-1980/82 | 98,200 |
| » » » » 1- 5-1980/82 | 97,575 |
| » » » » 1- 1-1980/83 | 98,225 |
| Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981 | 99,025 |
| » » Nov. 5,50 % 1- 4-1982 | 87,575 |
| » » Pol. 12 % 1- 1-1982 | 95,500 |
| » » » 12 % 1- 4-1982 | 95,075 |
| » » » 12 % 1-10-1983 | 91,550 |
| » » » 12 % 1- 1-1984 | 91,575 |
| » » » 12 % 1- 4-1984 | 91,725 |
| » » » 12 % 1-10-1984 | 91,925 |
| » » Nov. 12 % 1-10-1987 | 89,175 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* MAROLDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 13 novembre 1980**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 896,75 |
| Dollaro canadese | 758,125 |
| Marco germanico | 475,17 |
| Fiorino olandese | 437,575 |
| Franco belga | 29,519 |
| Franco francese | 205,065 |
| Lira sterlina | 2169,925 |
| Lira irlandese | 1771,50 |
| Corona danese | 154,12 |
| Corona norvegese | 179,80 |
| Corona svedese | 209,98 |
| Franco svizzero | 527,65 |
| Scellino austriaco | 67 — |
| Escudo portoghese | 17,425 |
| Peseta spagnola | 11,79 |
| Yen giapponese | 4,242 |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Concorso pubblico, per esami, ad un posto di ingegnere nel ruolo organico del personale della carriera direttiva tecnica degli ingegneri della Marina.**

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare gli articoli 53 e 67;
Vista la legge 6 giugno 1973, n. 323;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 238;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1979, registro n. 7 Atti Presidenza, foglio n. 367, con il quale, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della difesa è stato autorizzato a mettere a pubblico concorso due posti di ingegnere in prova, nel ruolo organico del personale della carriera direttiva tecnica degli ingegneri della Marina;
Accertato che nel predetto ruolo, detratti i posti da riservare al concorso di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, risulta la relativa disponibilità di posti;
Ritenuta la necessità, in relazione alle accertate esigenze di servizio, di coprire i posti per i quali è stata concessa la autorizzazione;
Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1974, registro n. 32 Difesa, foglio n. 134, con il quale, su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma d'esame;
Attesa la necessità di accantonare un posto ex legge numero 33/1980;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il pubblico concorso, per esami, ad un posto di ingegnere in prova, nel ruolo organico del personale della carriera direttiva tecnica degli ingegneri della Marina.

Gli esami del concorso consistono in due prove scritte, in un colloquio obbligatorio ed in un colloquio facoltativo.

*Le prove scritte avranno luogo nei giorni 9 e 10 aprile 1981 con inizio alle ore 8, presso il Palazzo degli esami, via G. Induno, 4, Roma.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 2, sono tenuti, muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, a presentarsi senza alcun preavviso per sostenere le prove d'esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. succ. art. 3).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

*Requisiti per l'ammissione*

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35. Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso e di un'altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono, a domanda o di autorità, dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

6) possesso del diploma di laurea in ingegneria meccanica o in ingegneria elettronica o in ingegneria elettrotecnica;

7) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso ed, in ogni caso, dalla nomina. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

*Domanda di ammissione e termine per la presentazione*

La domanda di ammissione al concorso (v. allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

*a*) il domicilio o la residenza nonchè l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.), presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

*b*) di essere disposto in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

*c*) la lingua o le lingue prescelte per il colloquio facoltativo, come indicato nell'allegato 2 al presente bando. Ove l'interessato non faccia alcuna dichiarazione al riguardo, si riterrà che egli non intenda sostenere il colloquio facoltativo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa della Amministrazione della difesa.

Art. 4.

*Commissione esaminatrice*

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

*Colloquio e votazione*

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio obbligatorio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Saranno ammessi al colloquio facoltativo (lingua o lingue estere) i soli candidati che avranno superato il colloquio obbligatorio.

Il colloquio facoltativo sarà valutato in centesimi di punto, fino ad un massimo di 0,30 punti per ogni lingua ed il voto così assegnato verrà aggiunto a quello riportato nel colloquio obbligatorio.

Il voto risultante costituirà quello definitivamente ottenuto dall'aspirante nel colloquio (obbligatorio e facoltativo).

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.

*Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito*

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano far valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

*Approvazione della graduatoria*

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini nonchè con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive estensioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata sul Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

*Presentazione dei documenti da parte dei vincitori*

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attidudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma, il candidato deve presentare un certificato sostitutivo, su carta legale, rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva per i candidati assegnati alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto per i candidati assegnati alle liste di leva marittima.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonchè la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

8) i candidati che al termine della scadenza per la presentazione delle domande al concorso abbiano superato il limite massimo di età (35 anni), sono tenuti a presentare, altresì i documenti comprovanti il diritto alla elevazione.

Art. 9

*Nomina*

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a ingegnere in prova, nel ruolo organico del personale della carriera direttiva tecnica degli ingegneri della Marina.

Agli stessi spetterà il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 marzo 1980

*Il Ministro*: SARTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre* 1980
*Registro n.* 21 *Difesa, foglio n.* 270

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
di partecipazione al concorso
(da redigersi su carta legale)

*Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª* - Via XX Settembre, 123/A - ROMA

Il sottoscritto:

cognome . (le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile);

nome . . . .,

residente in . . (provincia di .

.) c.a.p. . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, ad un posto di ingegnere in prova, nel ruolo organico del personale della carriera direttiva tecnica degli ingegneri della Marina e desidera che tutte le comunicazioni relative allo stesso gli siano trasmesse al seguente indirizzo . . (indicare anche il c.a.p. e, ove possibile, il numero telefonico).

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . il . . . (ove del caso: e che avendo superato il trentacinquesimo anno di età ha diritto alla elevazione del limite massimo di età, in quanto (1) . .,

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (provincia di . .) (2);

di non avere riportato condanne penali (3);

di possedere il seguente titolo di studio . . . . con specializzazione . . . rilasciato da . . . . nell'anno scolastico . . .;

di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione (4) . . . . .;

di prestare attualmente servizio come impiegato dal (5) . . . . .;

di avere prestato servizio come impiegato dal . . . al . . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a (5) . . . . . . .;

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede;

di scegliere per il colloquio facoltativo la seguente o le seguenti lingue: inglese, francese, tedesco.

Data, . . . . .

Firma (6) . . . . . .

---

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonchè le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(4) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:

ha già prestato servizio militare di leva;

è attualmente in servizio militare presso . . . .;

non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;

non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nela posizione dil congedo illimitato provvisorio in quanto . . . . . . . .;

non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato.

(5) Ove occorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . . . . per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . . . . ., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

## PROGRAMMA D'ESAME

### PROVE PER I LAUREATI IN INGEGNERIA MECCANICA

*Prove scritte*:

Scienza delle costruzioni.
Meccanica applicata alle macchine.

*Colloquio obbligatorio*:

Scienza delle costruzioni.
Meccanica applicata alle macchine.
Elementi di tecnologie meccaniche.
Elementi di progetto e costruzioni di macchine.
Elementi di macchine termiche ed elettriche.
Elementi di misure meccaniche.
Nozioni limitate all'organizzazione amministrativa dello Stato ed allo stato giuridico degli impiegati ed operai.
Ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa.
Nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

*Colloquio facoltativo*:

Lingua straniera: lettura e versione in italiano da uno o due lingue straniere, a scelta del candidato, di brani di letteratura tecnica.

La lingua o le lingue prescelte dal candidato dovranno essere precisate nella domanda di ammissione al concorso.

### PROVE PER I LAUREATI IN INGEGNERIA ELETTRONICA

*Prove scritte*:

Elettronica applicata.
Misure elettriche.

*Colloquio obbligatorio*:

Elettronica applicata.
Misure elettriche.
Elementi di comunicazioni elettriche.
Elementi di radiotecnica.

Elementi di calcolatori elettronici.
Nozioni limitate all'organizzazione amministrativa dello Stato ed allo stato giuridico degli impiegati ed operai.
Ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa.
Nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

*Colloquio facoltativo*:

Lingua straniera: lettura e versione in italiano da una o due lingue straniere, a scelta del candidato, di brani di letteratura tecnica.
La lingua o le lingue straniere prescelte dovranno essere precisate dal candidato nella domanda di ammissione al concorso.

PROVE PER I LAUREATI IN INGEGNERIA ELETTROTECNICA

*Prove scritte*:

Elettrotecnica.
Misure elettriche.

*Colloquio obbligatorio*:

Elettrotecnica.
Misure elettriche.
Elementi di macchine elettriche.
Elementi di macchine termiche ed idrauliche.
Elementi di impianti elettrici.
Nozioni limitate all'organizzazione amministrativa dello Stato ed allo stato giuridico degli impiegati ed operai.
Ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa.
Nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

*Colloquio facoltativo*:

La lingua straniera: lettura e versione in italiano da una o due lingue straniere, a scelta del candidato, di brani di letteratura tecnica.
La lingua o le lingue straniere prescelte dovranno essere precisate dal candidato nella domanda di ammissione al concorso.

**(10279)**

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## Concorso a sei posti di tecnico degli uffici tecnici presso la seconda Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per esami, a sei posti di tecnico degli uffici tecnici in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici universitari presso la seconda Università degli studi di Roma.

Titolo di studio richiesto: diploma di abilitazione tecnica per geometri oppure diploma di perito industriale edile.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore della seconda Università di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso devono essere spedite al seguente indirizzo: rettore della seconda Università di Roma, via Lucullo, 11, Roma. Gli esami avranno luogo presso l'aula I della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma I, con inizio alle ore 8 del 110° giorno non festivo, successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della seconda Università degli studi di Roma.

**(10475)**

## Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Messina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

*Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali*:

istituto di idrobiologia e pescicoltura . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

**(10476)**

## Concorsi pubblici, per titoli, per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti al conferimento di supplenze temporanee presso le università e gli istituti di istruzione universitaria.

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli, per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti al conferimento di supplenze temporanee su posti di organico delle carriere del personale non docente universitario in applicazione dell'art. 2 della legge 27 febbraio 1980, n. 38, presso l'Università della Tuscia (Viterbo).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi rivolgersi all'ufficio del personale dell'Università.

Dopo la pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* i bandi di concorso saranno affissi all'albo ufficiale dell'Università per la durata di cinque giorni. Le domande di partecipazione ai concorsi debbono pervenire al competente ufficio entro e non oltre il decimo giorno successivo a quello di affissione all'albo dell'Ateneo del bando di concorso.

**(10477)**

## Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo n. 28.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 85;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 96;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 10 settembre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 97;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 5 ottobre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1980, registro n. 2, foglio n. 58, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1980, registro n. 1, foglio n. 28, con cui è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 28 prima disciplina indicata nel gruppo: scienza della politica;

Considerato che il prof. Paolo Andrea Farneti dell'Università di Torino è deceduto;
Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;

Decreta:

In sostituzione del suddetto docente, il prof. Antonino Papisca dell'Università di Padova, è nominato componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 28 prima disciplina indicata nel gruppo: scienza della politica.

Pertanto la suddetta commissione è così composta:

Stoppino prof. Mario, Università di Pavia;
Pasquino prof. Gianfranco, Università di Bologna;
Freddi prof. Giorgio, Università di Bologna;
Passigli prof. Stefano, Università di Firenze;
Papisca prof. Antonino, Università di Padova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1980

*Il Ministro:* SARTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1980*
*Registro n. 100 Istruzione, foglio n. 103*

Tutti coloro che entro i termini previsti dal bando abbiano fatto pervenire al Ministero della pubblica istruzione regolare domanda di partecipazione al sopra indicato concorso a posti di professore universitario di ruolo ed abbiano fatto pervenire, altresì, entro i termini, una serie delle proprie pubblicazioni, sono invitati ad inviare a ciascun componente la commissione giudicatrice una serie delle pubblicazioni (uguale a quella già inoltrata al Ministero) corredata di un elenco delle stesse e di un curriculum della propria attività didattica e scientifica nei tempi previsti dagli articoli 4 e 7 del decreto ministeriale 30 giugno 1979.

**(10496)**

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli di servizio, a tre posti di dirigente superiore nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica.**

Nel Bollettino ufficiale n. 1-2 del 4-11 gennaio 1979, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 27 novembre 1978, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso, per titoli di servizio, a tre posti di dirigente superiore nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 20 gennaio 1977.

**(10304)**

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a otto posti di meccanico motorista nel ruolo degli operai qualificati dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire in Sardegna.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 21 del 21 luglio 1980 parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 aprile 1980, n. 4085, registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1980, registro n. 17, foglio n. 391, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a otto posti di meccanico motorista nel ruolo organico degli operai qualificati dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 27 novembre 1978, n. 3884, da conferire in Sardegna.

**(10236)**

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a dodici posti di meccanico motorista nel ruolo degli operai qualificati dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire in Piemonte.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 20 dell'11 luglio 1980 - parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 4 febbraio 1980, n. 4038, registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1980, registro n. 10, foglio n. 342, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a dodici posti di meccanico motorista nel ruolo organico degli operai qualificati dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 27 novembre 1978, n. 3884, da conferire in Piemonte.

**(10237)**

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a diciassette posti di elettricista circuitista nel ruolo degli operai specializzati dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire in Piemonte.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 20 dell'11 luglio 1980, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° febbraio 1980, n. 4032, registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1980, registro n. 10, foglio n. 346, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a diciassette posti di elettricista circuitista nel ruolo organico degli operai specializzati dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 27 novembre 1978, n. 3883 da conferire in Piemonte.

**(10240)**

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a dodici posti di elettricista circuitista nel ruolo degli operai specializzati dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire in Liguria.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e telecomunicazioni n. 21 del 21 luglio 1980 - parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 marzo 1980, n. 4064, registrato alla Corte dei conti addì 9 giugno 1980, registro n. 18, foglio n. 098, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a dodici posti di elettricista circuitista nel ruolo organico degli operai specializzati dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 27 novembre 1978, n. 3883, da conferire in Liguria.

**(10238)**

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a otto posti di meccanico motorista nel ruolo degli operai qualificati dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire in Liguria.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 21 del 21 luglio 1980 - parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 novembre 1979, n. 4002, registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1980, registro n. 18, foglio n. 54, concernente l'appro-

vazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a otto posti di meccanico motorista nel ruolo organico degli operai qualificati dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 27 novembre 1978, n. 3884, da conferire in Liguria.

**(10239)**

## REGIONE LOMBARDIA

**Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cremona.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 16/San/Vet/CR del 14 febbraio 1979, con il quale è stata approvata la graduatoria generale dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Cremona;

Visto il precedente decreto n. 17/San/Vet/CR del 14 febbraio 1979, con il quale si è proceduto alla dichiarazione dei vincitori del concorso suddetto;

Preso atto che la condotta di Castelverde ed uniti si è resa vacante a seguito del decesso del dott. Oreste Zorzetto avvenuto il 1° maggio 1980;

Vista la domanda del dott. Guido Villa intesa ad ottenere la nomina a vincitore della condotta veterinaria di Castelverde ed uniti resasi libera, da lui indicata come preferenza rispetto a quella assegnatagli con decreto n. 17/San/Vet/CR;

Vista la nota dell'Avvocatura di Stato di Brescia n. 3228 del 31 luglio 1980 che ritiene che non siano ancora trascorsi i sei mesi di validità della graduatoria di cui all'art. 26 del regio decreto n. 281/35 dal momento che devono essere computati per la determinazione di tale termine i nove mesi e nove giorni di sospensione del provvedimento di cui trattasi statuiti dal tribunale amministrativo regionale con sentenza n. 178/79 del 13 luglio 1979;

Viste le opzioni e le preferenze presentate in conseguenza dai successivi candidati dichiarati vincitori;

Ritenuto di dover modificare il precedente decreto di nomina dei vincitori secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il proprio decreto n. 324 del 30 luglio 1980 relativo alla delega della firma;

Decreta:

Il decreto n. 17/San/Vet/CR del 14 febbraio 1979 è così modificato:

il dott. Guido Villa, terzo classificato nella graduatoria di merito, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Castelverde ed uniti, resasi libera, in luogo di quella di Pieve d'Olmi ed uniti già precedentemente assegnatagli;

il dott. Giorgio Vannutelli De Poli, settimo classificato è dichiarato vincitore della condotta di Pieve d'Olmi, resasi libera per rinuncia del dott. Guido Villa.

I presidenti dei consorzi veterinari di Castelverde ed uniti e Pieve d'Olmi ed uniti sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto per quanto di loro competenza .

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della prefettura di Cremona e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del veterinario provinciale di Cremona, della prefettura di Cremona e dei comuni interessati.

Milano, addì 24 settembre 1980

p. *Il presidente*: PERUZZOTTI

**(10173)**

## OSPEDALE DI SAPRI

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio trasfusionale.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Sapri (Salerno).

**(3997/S)**

## OSPEDALE CIVILE DI ASOLA

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto capo servizio autonomo di laboratorio analisi chimico-cliniche-microbiologiche;

un posto di assistente otorinolaringoiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione amministrativa dell'ente in Asola (Mantova).

**(3916/S)**

## OSPEDALE « UMBERTO I » DI MONTECAROTTO

**Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montecarotto (Ancona).

**(3917/S)**

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di radiologia.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montecarotto (Ancona).

**(3918/S)**

## OSPEDALE « SS. SALVATORE » DI MISTRETTA

**Concorso ad un posto di assistente di medicina generale**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mistretta (Messina).

**(3919/S)**

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mistretta (Messina).

**(3920/S)**

## OSPEDALE « A. DI SUMMA » DI BRINDISI

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

*un posto di assistente di chirurgia plastica;*

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Brindisi.

**(3921/S)**

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di medicina legale.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina legale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Brindisi.

**(3922/S)**

# REGIONI

## REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1980, n. **64.**

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 luglio 1978, n. 34, concernente: « Interventi per favorire la cooperazione giovanile e il recupero delle terre incolte ».**

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 5 *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le lettere *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 2 della legge regionale 24 luglio 1978, n. 34, sono così sostituite:

« *c*) nella concessione di un contributo a fondo perduto, pari al 50 % della spesa riconosciuta ammissibile, per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario e agrario nonché di un concorso negli interessi sui mutui a tasso agevolato della durata massima di anni venti, contratti per far fronte alla differenza di spesa non coperta da contributo;

*d*) nella concessione di un contributo a fondo perduto, pari al 50% della spesa riconosciuta ammissibile, per l'acquisto delle dotazioni aziendali di bestiame, macchine agricole ed attrezzature mobili nonché di un concorso negli interessi sui prestiti quinquennali a tasso agevolato contratti per far fronte alla differenza di spesa non coperta da contributo;

*e*) nella concessione di prestiti di conduzione ad ammortamento annuale per la gestione dell'azienda cooperativa ».

Art. 2.

Il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui di cui alla lettera *c*) dell'art. 2 della legge 24 luglio 1978, n. 34, è pari, limitatamente ad un periodo di preammortamento di quattro anni, all'intera misura del tasso praticato dagli istituti ed enti autorizzati a gestire il credito agrario.

Art. 3.

Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980, alla parte spesa sono introdotte le seguenti variazioni:

*In diminuzione*:

Cap. 04917 . . . . . . . . . . L. 578.837.723

*In aumento*:

c.n.i. — Spese per l'attuazione degli interventi a fondo perduto previsti dalla legge regionale n. 34/78, e successive modificazioni, art. 2, lettere *c*) e *d*) . . . . . . . . . L. 478.837.723

c.n.i. — Limite di impegno per il concorso regionale sugli interessi previsto dalla legge regionale n. 34/78 e successive modificazioni, art. 2, lettere *b*), *c*), *d*) . . . . . . . . » 100.000.000

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 9 giugno 1980

QUARTA

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1980, n. 65.

**Adeguamento delle tasse sulle concessioni regionali.**

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 5 *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Oggetto delle tasse*

Gli atti e provvedimenti soggetti alle tasse sulle concessioni regionali, istituite con la legge regionale 13 gennaio 1972, n. 1, sono quelli elencati nell'annessa tariffa che fa parte integrante della presente legge.

Le tasse sono dovute nella misura e nei modi prescritti nella tariffa stessa.

Art. 2.

*Riscossione delle tasse*

La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.

La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti venuti a scadenza, vengono nuovamente posti in essere.

La tassa per il visto e quella per la vidimazione devono essere corrisposte nei termini stabiliti della tariffa.

Nei casi espressamente previsti nella tariffa, gli atti la cui validità superi l'anno sono assoggettati ad una tassa annuale da corrispondere nel termine stabilito nella tariffa per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.

Quando la misura della tassa è in funzione della popolazione dei comuni, questa è desunta dai dati dell'ultimo censimento pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

*Modalità di pagamento*

Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa si corrispondono mediante versamento su apposito conto corrente intestato alla tesoreria della regione Puglia.

Art. 4.

*Riscossione coattiva*

Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle corrispondenti sopratasse nonché per la riscossione delle penalità si applicano le disposizioni del testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 5.

*Effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse*

Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci fino a quando queste non siano state pagate.

Art. 6.

*Sanzioni*

Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa incorre, salve le sanzioni previste da altre disposizioni di legge, nella pena pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa e, in ogni caso, non inferiore a lire cinquemila.

Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è soggetto alla pena pecuniaria da lire cinquemila a lire ventimila, oltre il pagamento della tassa dovuta, salvo, per questa, il regresso verso il debitore.

Salvo che non sia diversamente disposto nell'annessa tariffa, nel caso di pagamento delle tasse annuali oltre i termini stabiliti, in luogo della pena pecuniaria di cui al primo comma, si incorre:

*a*) in una sopratassa del 10% della tassa dovuta, se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;

*b*) in una sopratassa del 20% della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera *a*) ma prima dell'accertamento dell'infrazione.

Art. 7.

*Accertamento e definizione delle violazioni*

Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche dai funzionari dell'amministrazione regionale in servizio presso gli uffici tributari e gli uffici regionali del contenzioso appositamente designati dall'assessore al ramo e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal presidente della giunta regionale, nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici tributari regionali, da qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.

I processi verbali di accertamento devono pervenire, secondo la competenza territoriale, agli uffici regionali del contenzioso, istituiti in ogni capoluogo di provincia, per i provvedimenti di competenza.

Art. 8.

*Riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie*

Le pene pecuniarie irrogate per le infrazioni alle norme in materia di tasse sulle concessioni regionali sono riscosse dalla tesoreria regionale ed il relativo provento è ripartito a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione all'erario agli effetti di cui all'art. 1 di detta legge.

Per i proventi di pertinenza dei funzionari regionali di cui al precedente art. 7 si applicano le disposizioni previste dall'art. 78 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18.

Art. 9.

*Decadenze e rimborsi*

L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

Il contribuente può chiedere al competente ufficio regionale del contenzioso la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali indebitamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.

Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia fino a quando la stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.

Art. 10.

*Norme abrogate*

Le disposizioni non compatibili con le norme della presente legge, contenute nelle leggi regionali concernenti la materia delle tasse sulle concessioni regionali, sono abrogate.

Art. 11.

*Rinvio*

Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le norme dello Stato che disciplinano le tasse sulle concessioni governative, nonché quelle contenute nelle leggi regionali 13 gennaio 1972, n. 1 e 31 marzo 1973, n. 8.

Art. 12.

*Disposizioni transitorie e finali*

Il pagamento per l'anno 1980 delle tasse indicate nell'allegata tariffa e non previste nella precedente tariffa annessa alla legge regionale 17 agosto 1977, n. 28, qualora non sia ancora avvenuto, può essere effettuato entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della regione Puglia.

I pagamenti eventualmente effettuati dai contribuenti allo Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e dovuti alla Regione dal 1° gennaio 1978, per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si considerano validamente eseguiti fatta salva la richiesta di rimborso della Regione nei confronti dello Stato.

Non è dovuta alcuna integrazione per le tasse corrisposte alla data di entrata in vigore della presente legge nella misura indicata nella legge regionale 17 agosto 1977, n. 28 sui provvedimenti amministrativi previsti nell'annessa tariffa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 9 giugno 1980

QUARTA

*(Omissis).*

## LEGGE REGIONALE 9 giugno 1980, n. 66.

**Provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice.**

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 5 *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

Con la presente legge la regione Puglia si propone di favorire la formazione e/o l'ampliamento della proprietà coltivatrice allo scopo di assicurare la costituzione di aziende efficienti e valide sotto il profilo tecnico-economico.

Art. 2.

*Soggetti beneficiari e tipologia delle provvidenze*

Per conseguire le finalità di cui all'art. 1, agli affittuari, mezzadri, coloni, compartecipanti, coltivatori diretti in genere, lavoratori agricoli, giovani di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sia singoli che associati in cooperative, nonché ai laureati in scienze agrarie e ai diplomati degli istituti tecnici agrari statali e degli istituti professionali di Stato per l'agricoltura, la Regione può concedere mutui fino a trenta anni a tasso agevolato con i mezzi finanziari propri.

La Regione può altresì disporre a favore dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia finanziamenti per l'acquisto e la trasformazione di aziende agrarie e/o di fondi rustici, da cedere in proprietà entro tre mesi dall'acquisto ai soggetti di cui al primo comma del presente articolo e nel rispetto delle priorità stabilite nella presente legge, per gli scopi di cui all'art. 1.

Art. 3.

*Modalità per l'erogazione delle provvidenze*

La misura del tasso di interesse a carico del beneficiario che contragga i mutui di cui all'art. 2 è stabilita entro il mese di gennaio di ciascun anno dalla giunta regionale con apposita deliberazione, in maniera che il tasso a carico del beneficiario non sia superiore al 3% in caso di fondi ricadenti nelle zone delle comunità montane di cui alla legge regionale 5 settembre 1972, n. 9, e successive modificazioni nonché nelle zone montane e svantaggiate di cui alla deliberazione della giunta regionale 20 giugno 1978, n. 3710, e al 4% in caso di fondi ricadenti nel restante territorio della Regione.

La concessione dei mutui è, in ogni caso, subordinata al rilascio di apposito nulla-osta da parte dei responsabili degli ispettorati provinciali all'agricoltura competenti per territorio, che si pronunciano anche sulla congruità del prezzo di acquisto, e non può essere assentita:

*a*) a favore di richiedenti che abbiano superato l'età di 45 anni;

*b*) qualora si tratti di richieste concernenti fondi ubicati in zone definite non agricole dagli strumenti urbanistici adottati, anche se in corso di definitiva approvazione, ovvero in zone soggette a vincolo ai sensi degli articoli 1 e 14 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni;

*c*) qualora si tratti di richieste concernenti l'acquisto di fondi con imponibile fondiario inferiore a L. 2.000. La concessione dei mutui può tuttavia essere assentita per l'acquisto di fondi idonei all'arrotondamento di aziende possedute dal richiedente a condizione che l'imponibile fondiario del fondo posseduto, sommato a quello del fondo che si intende acquistare in proprietà, non risulti inferiore a L. 2.000 e in tal caso si prescinde dall'età di cui al punto *a*);

*d*) qualora si tratti di richiedenti non residenti nella Regione;

*e*) qualora si tratti di richieste concernenti fondi ubicati fuori della Regione.

Le annualità di ammortamento, comprensive di capitale e di interessi, relative ai mutui di cui all'art. 2 sono versate dagli istituti di credito al fondo regionale di rotazione, previa detrazione della quota ad essi spettante a copertura delle spese di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge statale 26 maggio 1965, n. 590, a titolo di rimborso delle anticipazioni e di incremento del fondo.

La concessione delle provvidenze previste dalla presente legge si intende revocata se nel periodo di ammortamento dei mutui e comunque entro quindici anni dalla data di acquisto il fondo viene alienato volontariamente o senza giusta causa, ovvero se il beneficiario cessa di esercitare l'attività agricola o di coltivare direttamente la terra.

L'erogazione dei finanziamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 2 avviene annualmente in base ai programmi presentati alla Regione dall'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia.

L'ERSAP pratica ai soggetti che risultano cessionari dei terreni condizioni identiche a quelle previste nella presente legge. Le spese inerenti la trasformazione sono conteggiate al netto del contributo previsto dalle leggi vigenti in materia di miglioramenti fondiari.

Art. 4.

*Ordine di priorità nella individuazione dei soggetti beneficiari*

Nella concessione dei mutui di cui all'art. 2 sono prioritariamente considerate, nell'ordine, le richieste inoltrate da:

*a*) cooperative agricole o loro consorzi costituite da affittuari, mezzadri, coloni, compartecipanti, coltivatori diretti in genere, lavoratori agricoli, giovani di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, con preferenza per quelle che risultino con una maggiore presenza di soci in età compresa fra 18 e 35 anni;

*b*) affittuari, mezzadri, coloni, compartecipanti, coltivatori diretti in genere, lavoratori agricoli, giovani di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, nel caso in cui tutti questi soggetti abbiano una età non superiore a 35 anni;

*c*) affittuari, mezzadri, coloni, compartecipanti, coltivatori diretti in genere, lavoratori agricoli, nel caso in cui tutti questi soggetti abbiano una età superiore a 35 anni;

*d*) laureati in scienze agrarie e diplomati degli istituti tecnici agrari statali e degli istituti professionali di Stato per la agricoltura.

Art. 5.

*Ordine di priorità nella individuazione delle operazioni da ammettere alle provvidenze*

Nella concessione dei mutui di cui all'art. 2, fermo restando quanto disposto nel precedente art. 4, sono prioritariamente considerate, nell'ordine, le richieste tendenti a:

*a*) consentire l'esercizio di prelazione o di riscatto anche se tra la parte sia intervenuto accordo diretto senza la notificazione di cui al quarto comma dell'art. 8 della legge statale 26 maggio 1965, n. 590 e sempre che tale esercizio derivi da un contratto stipulato almeno tre anni prima della richiesta del mutuo, nonché evitare il frazionamento per successione ereditaria;

*b*) realizzare l'accorpamento di fondi rustici al fine precipuo di consentire l'attuazione di un piano di sviluppo aziendale o interaziendale approvato ai sensi della normativa regionale vigente;

*c*) consentire l'accesso alla terra, da parte di giovani coltivatori in età fino a 35 anni o delle cooperative agricole di cui alla lettera *a*) dell'art. 4.

Art. 6.

*Commissioni provinciali per la valutazione dei valori fondiari medi*

Allo scopo di indicare annualmente, con riferimento a zone aventi caratteristiche agronomiche omogenee o similari, i valori fondiari medi riferiti ad unità di superficie ed a tipi di coltura,

secondo uno schema predisposto dalla giunta regionale su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura, è istituita in ciascuna provincia una commissione composta da:

*a*) un tecnico scelto tra i dipendenti regionali in servizio presso l'assessorato regionale all'agricoltura che la presiede;

*b*) un tecnico scelto tra i dipendenti regionali in servizio presso l'ispettorato provinciale all'agricoltura, con funzioni fra l'altro di segretario;

*c*) un tecnico scelto tra i dipendenti regionali in servizio presso l'ispettorato ripartimentale delle foreste;

*d*) un funzionario dell'ufficio tecnico erariale designato dall'intendente di finanza territorialmente competente;

*e*) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dalle stesse a livello provinciale.

Le commissioni sono nominate con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta stessa e durano in carica cinque anni.

Il giudizio di congruità di cui al secondo comma dell'art. 3 viene formulato tenendo conto dei suindicati valori ed in relazione alle caratteristiche dei singoli fondi.

Art. 7.

*Procedure ed esercizio delle funzioni relative alla concessione delle provvidenze*

Le domande di mutuo sono presentate agli ispettorati provinciali all'agricoltura territorialmente competenti.

I responsabili degli ispettorati provinciali sono delegati ad esercitare le funzioni relative alla istruttoria, concessione e liquidazione delle provvidenze, nonché quelle relative al diniego delle stesse, previo parere dei comitati consultivi territorialmente competenti di cui all'art. 11 della legge regionale 3 marzo 1978, n. 15.

La giunta regionale procede periodicamente, su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura, a ripartire le disponibilità finanziarie di cui alla presente legge fra gli ispettorati provinciali all'agricoltura, ad accreditare le somme necessarie ai rispettivi responsabili, a rendere esecutivi i provvedimenti relativi alle liquidazioni di cui al precedente comma.

Le domande già acquisite dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto di leggi statali preesistenti si intendono utilmente presentate anche ai fini della presente legge purché se ne rispettino le norme.

Non possono essere accolte le domande di mutuo concernenti operazioni di acquisto già effettuate con la corresponsione del prezzo.

Le funzioni relative alla istruttoria, concessione e liquidazione dei finanziamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 2 sono esercitate dalla giunta regionale su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura.

Avverso le decisioni di cui al secondo comma è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data della notifica della decisione, alla giunta regionale, che delibera in merito su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura.

Art. 8.

*Fondo regionale di rotazione*

Per la concessione dei mutui previsti dalla presente legge è istituito presso la Regione un fondo di rotazione dal quale sono tratte le occorrenti anticipazioni a favore degli istituti abilitati ad esercitare il credito agrario di miglioramento.

La concessione e l'utilizzazione delle anticipazioni sono regolate da apposite convenzioni che la Regione stipulerà con i suddetti istituti.

Le somme che i suddetti istituti riverseranno nel fondo di rotazione per quote di ammortamento comprensive di capitale e di interessi, dedotti i compensi previsti dalle suddette convenzioni, sono destinate a consentire ulteriori anticipazioni per la concessione di mutui.

Art. 9.

*Rinvio alla legislazione statale preesistente*

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente legge, e purché non in contrasto con essa, si applicano le disposizioni di cui alle leggi statali 26 maggio 1965, n. 590 e 14 agosto 1971, n. 817, e loro successive modificazioni e norme di attuazione.

Art. 10.

*Divieto di cumulo*

Le provvidenze di cui alla presente legge non sono cumulabili con quelle previste per le medesime finalità da altre norme statali e/o regionali.

Si deroga a quanto contenuto nel precedente comma, fino al limite massimo dell'intero importo del prezzo d'acquisto ritenuto congruo, nel caso in cui i beneficiari siano le cooperative di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni.

Art. 11.

*Norma finanziaria*

Per la concessione dei mutui di cui alla presente legge, a favore del fondo regionale di rotazione è autorizzata una somma pari a 30 miliardi di lire nel poliennio 1980-82.

La quota che fa carico alla competenza del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1980 è pari a 2 miliardi di lire. Per i restanti esercizi le relative quote sono determinate con le leggi di approvazione dei corrispondenti bilanci regionali di previsione.

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1980 sono introdotte le seguenti variazioni:

PARTE II - SPESA

| | Stanz. competenza | Stanz. cassa |
|---|---|---|
| | — | — |
| *Variazione in aumento*: | | |
| Cap. 04305 (c.n.i.). — Fondo regionale di rotazione per lo sviluppo della proprietà coltivatrice . . . . . . . . | L. 2.000.000.000 | L. 2.000.000.000 |
| *Variazione in diminuzione*: | | |
| Cap. 16206. — Finanziamento per programmi di ulteriore sviluppo - Spese di investimenti ai sensi dell'art. 7 della legge n. 183/1976 . . . | L. 2.000.000.000 | L. 2.000.000.000 |

Nel suddetto (c.n.i.) confluiranno, oltre le annualità di cui al terzo comma dell'art. 3, anche le disponibilità finanziarie assegnate alla Regione relative al soppresso Fondo nazionale di rotazione istituito dalla legge statale 26 maggio 1965, n. 590.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 9 giugno 1980

QUARTA

---

## LEGGE REGIONALE 9 giugno 1980, n. 67.

**Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative relative al demanio armentizio e ai beni della soppressa Opera nazionale per i combattenti.**

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del 5 luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Titolo I*

NORME RELATIVE AL DEMANIO ARMENTIZIO

Art. 1.

*Costituzione del demanio armentizio regionale*

I tratturi di Puglia, in quanto direttamente strumentali alle funzioni amministrative concernenti il demanio armentizio trasferite alla Regione, costituiscono demanio pubblico della Regione.

Art. 2.

*Esercizio delle funzioni amministrative*

Le funzioni amministrative concernenti il demanio armentizio, trasferite alla Regione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, sono esercitate dalla giunta regionale secondo le modalità stabilite nella presente legge.

Art. 3.
*Commissariato per la reintegrazione dei tratturi di Foggia*

Per procedere alla definitiva destinazione del demanio armentizio regionale la giunta regionale si avvale del commissariato per la reintegrazione dei tratturi con sede in Foggia, trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.

Alla direzione del commissariato è preposto un coordinatore d'ufficio, nominato ai sensi della legislazione regionale vigente.

Art. 4.
*Adozione degli elenchi dei tratturi*

La giunta regionale, sentiti i comuni territorialmente competenti e acquisito il parere della commissione consiliare competente per l'agricoltura e foreste, adotta:

*a*) l'elenco dei tratturi da conservare, nella loro integrale o parziale consistenza, perché ritenuti strettamente necessari alle esigenze dell'industria armentizia od altre riconosciute esigenze di uso pubblico. Detti tratturi sono amministrati dalla Regione e possono essere trasferiti al patrimonio degli enti locali elettivi che ne facciano documentata richiesta;

*b*) l'elenco dei tratturi di cui autorizzare l'alienazione onerosa, integrale o parziale, perché ritenuti inadatti o superflui agli scopi di cui alla lettera *a*).

Per l'esecuzione dei rilevamenti tecnici necessari alla predisposizione degli elenchi di cui al presente articolo, il personale regionale addetto può accedere alle proprietà private e compiere tutte le operazioni indispensabili, lasciando inalterata la situazione dei luoghi. Dell'accesso per il compimento delle suddette operazioni è dato congruo preavviso al proprietario; ove quest'ultimo si opponga, il personale addetto può farsi assistere dalla forza pubblica.

Art. 5.
*Strade rotabili di uso pubblico*

In caso di esistenza o di costruzione di strade rotabili di uso pubblico il cui percorso coincida, in tutto o in parte, con un terreno tratturale compreso nell'elenco di cui alla lettera *a*) del precedente art. 4, la relativa classificazione in strada comunale, provinciale o regionale avviene con le procedure di cui alla vigente legislazione regionale.

Dette strade sono trasferite al patrimonio dei rispettivi enti locali elettivi. La Regione concorre alle spese occorrenti per la manutenzione, sistemazione e costruzione di dette strade ai sensi della legislazione vigente.

Art. 6.
*Ordine di priorità nella alienazione onerosa dei terreni tratturali*

I terreni tratturali compresi nell'elenco di cui alla lettera *b*) del precedente art. 4 sono alienati a favore di coloro che ne fanno apposita domanda entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco nel Bollettino ufficiale della Regione, applicando il seguente ordine di priorità:

*a*) possessori attuali del terreno tratturale richiesto, purché il possesso trovi fondamento in una formale concessione;

*b*) proprietari di fondi che fronteggiano il terreno tratturale richiesto nel senso della sua lunghezza, purché si tratti di titolari di imprese diretto-coltivatrici, singole, o associate, iscritti negli elenchi previsti dalle leggi statali 22 novembre 1954, n. 1136 e 9 gennaio 1963, n. 9, o di imprenditori agricoli a titolo principale, singoli o associati, di cui alle leggi statali 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352 e alla normativa regionale di attuazione, con preferenza per i titolari di imprese diretto-coltivatrici;

*c*) cooperative agricole o loro consorzi costituite da coltivatori diretti, lavoratori agricoli, coloni, mezzadri, affittuari, giovani di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, con preferenza per quelle costituite ai sensi di detta legge statale o, comunque, per quelle che risultino con una maggiore presenza di giovani dai 18 ai 29 anni;

*d*) altri proprietari di fondi che fronteggiano il terreno tratturale richiesto nel senso della sua lunghezza;

*e*) altri richiedenti.

In tutti i casi è fatto salvo il rispetto delle servitù esistenti o che si rendesse necessario istituire.

Limitatamente ai soggetti di cui ai punti *b*), *c*), *d*), *e*) l'alienazione è in ogni caso condizionata all'impegno di utilizzare i terreni a scopo di pascolo e/o di coltivazione.

Art. 7.
*Funzioni di vigilanza*

Ai sensi dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i comuni territorialmente competenti esercitano le funzioni amministrative relative alla vigilanza sull'integrità e conservazione dei terreni tratturali e delle servitù riconosciute.

Per esercitare le suddette funzioni i comuni possono avvalersi anche del personale del commissariato per la reintegrazione dei tratturi.

La repressione degli abusi nonché l'applicazione di eventuali sanzioni è demandato agli uffici regionali del contenzioso competenti per territorio ai sensi della legge regionale 15 novembre 1977, n. 36, a cui i comuni dovranno inoltrare i relativi rapporti.

Art. 8.
*Regime di concessione precaria*

In attesa dell'adozione degli elenchi di cui al precedente art. 4 la giunta regionale può consentire sui terreni tratturali, senza pregiudizio del libero transito e dell'uso del pascolo consuetudinario degli armenti: l'affitto per uso di pascolo e/o di coltivazione erbacea; il deposito temporaneo di materiali; l'impianto di pali per condutture elettriche, telefoniche e simili; l'attraversamento del sottosuolo mediante condutture; il transito dei veicoli; la costruzione di traverse di accesso alle proprietà confinanti; l'estrazione di brecciame; l'escavazione di piccoli fossi, canali per l'irrigazione e di scolo; i permessi per uso di aia e trebbiatura; le sistemazioni precarie; la concessione e il mantenimento delle servitù passive che non implichino occupazione di suolo.

L'affitto dell'erbaggio per uso di pascolo nonché per uso di coltivazione erbacea può essere consentito per una durata non superiore ad anni tre salvo rinnovo. Con le opportune cautele e limitatamente ai periodi in cui non avvengono le trasmigrazioni vernotiche e statoniche, può essere consentita la falciatura delle erbe, stabilendo le condizioni necessarie e gli speciali corrispettivi. Il subaffitto e la subconcessione sono vietati e lo sfruttamento delle erbe si intende limitato al tempo in cui non avvengono le ordinarie trasmigrazioni. Per l'affitto di cui sopra, di regola, si procede a licitazione privata, che sarà indetta obbligatoriamente quando concorrano più domande intese ad ottenere lo stesso affitto.

Il taglio dello spiname, degli alberi e della bassa macchia, come pure lo svellimento delle piante, possono essere consentiti soltanto nei casi in cui riescano utili al tratturo.

I depositi sono, di regola, consentiti nei casi in cui siano giustificati da evidenti necessità locali non altrimenti soddisfacibili, non impediscano il transito armentizio, purché sia opportunamente assicurato alla scadenza della concessione il ripristino del suolo, purché la concessione stessa non sia di durata superiore ad un anno. E' consentito il deposito permanente, senza obbligo di ripristino, solo nel caso in cui il materiale serva a ricolmare e/o appianare fossi ed avvallamenti preesistenti.

L'infissione di pali sui terreni tratturali è consentita ai sensi della legislazione vigente, subordinatamente però alla condizione che il beneficiario della concessione si impegni, su richiesta del concedente, a spostare o modificare l'impianto senza diritto ad indennizzo nonché a rimuovere gli infissi ed a ripristinare il suolo alla scadenza della concessione o qualora desista dalla stessa.

I lavori per l'attraversamento del sottosuolo non dovranno essere di ostacolo o di impedimento al transito armentizio e dovranno essere compiuti nel tempo strettamente necessario. In ogni caso dovrà essere garantito il completo ripristino del suolo attraversato alla scadenza della concessione.

Sui terreni tratturali che sono attraversati nel seno longitudinale da strade il transito dei veicoli è limitato alla sede stradale. E' viceversa vietato sulle zone circostanti e sui terreni tratturali non attraversati da strade, ad eccezione dei veicoli che seguono le mandrie.

La costruzione di traverse e passaggi, che risultino indispensabili per l'accesso alle proprietà confinanti, può essere consentita previa delimitazione della zona strettamente necessaria.

L'escavazione di brecciame può, in via eccezionale, essere consentita, sempre che risulti, in ogni caso, comprovato l'imprescindibile bisogno, da parte del richiedente, di usufruire di tale concessione e l'impossibilità di poterlo diversamente soddisfare. Deve essere, in ogni caso, data precisa assicurazione che la zona di escavazione sia opportunamente ricolmata allo scadere della concessione.

E' di regola consentita l'escavazione di piccoli fossi e di canali di irrigazione, purché ne sia riconosciuta l'utilità nell'interesse delle attività agricole ed il richiedente sia già in possesso delle prescritte autorizzazioni.

La concessione di zone per uso di aia e di trebbiatura può essere consentita nei luoghi in cui tale uso abbia carattere tradizionale e consuetudinario. La concessione è limitata alla durata e allo spazio riconosciuti strettamente necessari ed è subordinata all'assoluto divieto di selciare o di battere il terreno concesso o di destinarlo ad uso diverso.

Il rilascio delle concessioni precarie è subordinato, in ogni caso: all'osservanza di ulteriori cautele e limitazioni che si ravviseranno opportune; alla condizione che non sia pregiudicata la destinazione sostanziale dei terreni tratturali; all'espressa dichiarazione di precarietà e revocabilità della concessione in qualunque momento, salvo congruo preavviso da fissarsi nella deliberazione di concessione e senza diritto a risarcimento; al pagamento di congruo canone.

Nella deliberazione di concessione la giunta regionale, fra l'altro, delega un dipendente regionale di fascia direttiva ad intervenire in rappresentanza della Regione nella stipula del relativo atto pubblico.

La sistemazione precaria dei terreni che siano stati abusivamente occupati può essere assentita purchè l'abusivo occupatore ne faccia domanda nel termine di trenta giorni dalla notificazione della deliberazione e siano osservate le seguenti condizioni:

che l'occupazione non arrechi impedimento al transito armentizio e non crei servitù vietate dalle leggi a danno del tratturo e del proprietario frontista;

che l'abusivo occupatore riconosca formalmente l'abusiva occupazione e, oltre al versamento delle somme che saranno caso per caso stabilite in via transattiva, si obblighi a pagare il canone annuo ritenuto congruo;

che l'occupatore accetti di osservare gli altri obblighi che saranno ritenuti necessari.

Art. 9.

*Rinvio alla legislazione preesistente*

Per quanto non espressamente stabilito nel presente titolo e purchè non in contrasto, valgono le norme legislative in materia di tratturi di cui ai regi decreti 30 dicembre 1923, numero 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801, 16 luglio 1936, n. 1706, nonchè le relative modificazioni e integrazioni.

*Titolo II*

NORME RELATIVE AI BENI DELLA SOPPRESSA OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Art. 10.

*Esercizio delle funzioni amministrative*

Le funzioni amministrative concernenti i beni patrimoniali della soppressa Opera nazionale per i combattenti, trasferite alla Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, sono esercitate dalla giunta regionale secondo le modalità stabilite nella presente legge.

Art. 11.

*Personale proveniente dall'Opera*

Ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 21 ottobre 1978, n. 641, il personale dell'Opera nazionale per i combattenti attribuito alla regione Puglia per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, è assegnato all'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Foggia, con il trattamento economico e la posizione giuridica attuale, e di esso la giunta regionale si avvale per procedere alla definitiva destinazione dei beni di cui al presente titolo.

La definitiva destinazione e inquadramento di detto personale avverrà ai sensi della normativa regionale vigente.

Art. 12.

*Adozione degli elenchi dei beni dell'Opera*

Per procedere alla definitiva destinazione dei beni patrimoniali della soppressa Opera nazionale per i combattenti, trasferiti alla Regione, ai sensi della legge 21 ottobre 1978, n. 641, la giunta regionale sentiti i comuni territorialmente competenti e acquisito il parere della commissione consiliare competente per l'agricoltura e foreste, adotta:

*a*) l'elenco dei beni da conservare perchè destinati ad uso di pubblico interesse. Detti beni sono amministrati dalla Regione e possono essere trasferiti al patrimonio degli enti locali elettivi che ne facciano documentata richiesta;

*b*) l'elenco dei beni da destinare all'attuazione di iniziative intese ad assicurare il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca alla pratica operativa agricola mediante la formazione di aziende pilota e/o dimostrative. Detti beni sono amministrati dalla Regione;

*c*) l'elenco dei beni di cui autorizzare l'alienazione onerosa, perchè ritenuti inadatti o superflui agli scopi di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*).

Art. 13.

*Ordine di priorità nell'alienazione onerosa dei beni dell'Opera*

I beni compresi nell'elenco di cui alla lettera *c*) del precedente art. 12 sono alienati a favore di coloro che ne fanno apposita domanda d'acquisto entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco nel Bollettino ufficiale della Regione applicando il seguente ordine di priorità:

*a*) possessori attuali del bene richiesto purchè il possesso trovi fondamento in una concessione con promessa di vendita ovvero in un contratto di compartecipazione, colonia parziaria, mezzadria, affitto;

*b*) cooperative agricole o loro consorzi costituite da coltivatori diretti, lavoratori agricoli, coloni, mezzadri, affittuari, giovani di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, con preferenza per quelle che risultino con una maggiore presenza di giovani dai 18 ai 29 anni;

*c*) proprietari di fondi confinanti, purchè si tratti di titolari di imprese diretto-coltivatrici, singole o associate, iscritti negli elenchi previsti dalle leggi statali 22 novembre 1954, n. 1136 e 9 gennaio 1963, n. 9, ovvero di imprenditori agricoli a titolo principale, singoli o associati di cui alle leggi statali 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352 e alla normativa regionale di attuazione, con preferenza per i titolari di imprese diretto coltivatrici;

*d*) altri richiedenti.

In tutti i casi è fatto salvo il rispetto delle servitù esistenti o che si rendesse necessario istituire.

Limitatamente ai soggetti di cui ai punti *b*), *c*) e *d*) l'alienazione è in ogni caso condizionata all'impegno di utilizzare i terreni per usi agricoli.

*Titolo III*

NORME COMUNI

Art. 14.

*Pubblicità degli elenchi*

Gli elenchi di cui ai precedenti articoli 4 e 12 sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e affissi all'albo dei comuni territorialmente interessati.

Della pubblicazione ed affissione il sindaco dà notizia con pubblico manifesto nel quale risulti esplicitamente menzionata la facoltà, da parte di chiunque, di presentare domanda di acquisto secondo le modalità stabilite nella presente legge.

Art. 15.

*Commissione regionale di valutazione*

La vendita dei terreni tratturali e dei beni dell'Opera nazionale per i combattenti è fatta a prezzo di stima stabilito da una apposita commissione nominata con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, così composta:

*a*) il responsabile dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura territorialmente competente, o suo delegato;

*b*) il sindaco del comune territorialmente interessato in tutto o in prevalenza, o suo delegato;

*c*) un dipendente regionale agronomo o perito agrario designato dall'assessore regionale all'agricoltura e foreste.

Intervenuta l'accettazione del prezzo di stima la giunta regionale delibera la vendita delegando un dipendente regionale di fascia direttiva ad intervenire in rappresentanza della Regione nella stipula del relativo atto pubblico.

Dell'avvenuta vendita è data comunicazione ai comuni territorialmente interessati entro i successivi trenta giorni.

Limitatamente ai beni provenienti dalla soppressa Opera nazionale per i combattenti, in caso di esistenza di concessione con promessa di vendita, il prezzo è quello ivi stabilito, ferma restando alla commissione la valutazione degli eventuali miglioramenti effettuati e/o la fissazione dei criteri da applicare per l'eventuale aggiornamento di detto prezzo.

Art. 16.

*Concessione di contributi regionali*

In favore dei richiedenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 6, nonchè di quelli di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 13, la Regione autorizza la contrazione di mutui fino a trenta anni di cui all'art. 2 della legge 1° luglio 1977, n. 403. I mutui sono erogati nel rispetto degli ordini di priorità e delle preferenze di cui alla presente legge.

La Regione può concedere un concorso negli interessi sui mutui contratti ai sensi del precedente comma fino alla misura stabilita dall'art. 18 della legge statale 9 maggio 1975, n. 153 e dalla lettera *a*) dell'art. 10 della legge statale 10 maggio 1976, n. 352.

Qualora i richiedenti siano le cooperative di cui alla lettera *c*) dell'art. 6 e *b*) dell'art. 13, e rispettando le preferenze ivi stabilite, la Regione può concedere, in alternativa all'agevolazione creditizia di cui al precedente comma, un contributo in capitale pari all'80% della spesa riconosciuta ammissibile.

Le agevolazioni creditizie e contributive di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelle concesse ai sensi di altre leggi dello Stato o della Regione, ad eccezione del contributo di avviamento di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 della legge regionale 24 luglio 1978, n. 34.

Art. 17.

*Delega agli ispettorati provinciali all'agricoltura*

I responsabili degli ispettorati provinciali all'agricoltura sono delegati ad emettere i formali provvedimenti di concessione, liquidazione e pagamento dei contributi di cui al precedente art. 16, previo parere dei comitati consultivi territorialmente competenti di cui all'art. 11 della legge regionale 3 marzo 1978, n. 15.

Art. 18.

*Norme finanziarie*

Per la concessione delle agevolazioni creditizie e contributive di cui alla presente legge è autorizzata una spesa globale nel triennio 1980-82 pari a lire 0,200 miliardi quale limite di impegno per le agevolazioni creditizie di cui al secondo comma dell'art. 16 e a lire 0,800 miliardi per le agevolazioni contributive di cui al terzo comma del medesimo art. 16.

La quota che fa carico alla competenza del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1980 è pari, rispettivamente, a 50 e 150 milioni di lire. Per gli esercizi successivi le quote sono determinate con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione.

All'onere di cui al primo comma si fa fronte:

con le assegnazioni spettanti alla Regione ai sensi dello art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

con le assegnazioni spettanti alla Regione ai sensi della legge 1° luglio 1977, n. 403;

con le assegnazioni spettanti alla Regione ai sensi dello art. 7 della legge 2 maggio 1976, n. 183.

La giunta regionale può assumere obbligazioni nell'ambito della spesa globale autorizzata anche in eccedenza alla quota di competenza del singolo esercizio purchè i pagamenti, da frazionarsi nel triennio, non eccedano per ogni anno lo stanziamento di competenza.

Le somme non utilizzate in ciascun esercizio sono reiscritte nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo per le medesime finalità.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

| | Milioni di lire |
|---|---|
| *In diminuzione (parte spesa)*: | — |
| cap. 16206 . . . . . . . . . . | 200 |
| *In aumento (parte spesa)*: | |
| c.n.i. — Agevolazioni per l'acquisto dei terreni tratturali e dei beni della soppressa Opera nazionale per i combattenti . . . . . . . . | 200 |

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 9 giugno 1980

QUARTA

---

## LEGGE REGIONALE 9 giugno 1980, n. 68.

**Interventi per favorire nella regione Puglia lo sviluppo ed il coordinamento della ricerca, della sperimentazione, della divulgazione e della dimostrazione applicate all'agricoltura.**

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del 5 luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

Con la presente legge la regione Puglia si propone di promuovere, programmare e coordinare la ricerca e la sperimentazione di interesse regionale, nonchè la divulgazione e la dimostrazione applicate all'agricoltura, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e con gli obiettivi stabiliti nei programmi di sviluppo agricolo regionali e zonali o, in mancanza, nelle direttive della Regione.

Art. 2.

*Programmi poliennali, piani annuali e progetti esecutivi*

Per la realizzazione dei fini stabiliti nell'art. 1 la Regione predispone programmi poliennali articolati in piani annuali ed in progetti esecutivi, sia annuali che pluriennali.

In detti programmi, piani e progetti sono indicati gli obiettivi da realizzare, i tempi di attuazione, gli eventuali enti, organismi, istituti che debbono attuarli, nonchè la spesa da sostenere.

I programmi, i piani ed i progetti sono predisposti dalla giunta regionale ed approvati dal consiglio regionale contestualmente all'adozione dei bilanci regionali di previsione pluriennali e annuali cui fanno riferimento per il relativo finanziamento.

Art. 3.

*Istituzione del comitato regionale per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura*

E' istituito il comitato regionale per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, con compiti di consulenza e proposta nei confronti dei competenti organi regionali nonchè di coordinamento della ricerca, della sperimentazione, della divulgazione e della dimostrazione che si attuano sul territorio regionale.

Il comitato formula, tra l'altro, proposte alla giunta regionale per la compilazione dei programmi poliennali, dei piani annuali e dei progetti esecutivi di cui al precedente articolo, nonchè su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal consiglio regionale o dalla giunta regionale tramite l'assessore all'agricoltura e foreste.

Il comitato redige una relazione annuale sullo stato delle iniziative avviate e su quelle da programmare che è trasmessa, per la discussione, al consiglio regionale.

### Art. 4.

*Composizione e funzionamento del comitato*

Il comitato di cui al precedente art. 3 è nominato con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, ed è composto da:

1) l'assessore regionale all'agricoltura e foreste o suo delegato, che la presiede;

2) l'assessore regionale alla formazione professionale, o suo delegato;

3) l'assessore regionale alla programmazione, o suo delegato;

4) due componenti la commissione consiliare permanente per l'agricoltura e foreste del consiglio regionale, dei quali uno in rappresentanza della maggioranza ed uno della minoranza, designati dalla stessa;

5) i presidenti delle amministrazioni provinciali, o loro delegati;

6) il coordinatore del settore agricoltura della Regione;

7) il responsabile dell'ufficio ricerca e divulgazione di cui al successivo art. 6;

8) un componente il consiglio di amministrazione dello Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia, designato dallo stesso;

9) il direttore generale dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia;

10) un rappresentante, a livello scientifico, per ciascuno degli istituti di ricerca e sperimentazione operanti in Puglia, designato dagli stessi;

11) due rappresentanti della facoltà di scienze agrarie della Università di Bari, designati dalla stessa;

12) un rappresentante della facoltà di veterinaria della Università di Bari, designato dalla stessa;

13) cinque presidi degli istituti tecnici agrari della Puglia designati dagli stessi uno per provincia;

14) cinque presidi degli istituti professionali per l'agricoltura della Puglia, designati dagli stessi uno per provincia;

15) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche designato dallo stesso;

16) un rappresentante dell'ordine dei dottori agronomi della Puglia designato dal coordinamento regionale;

17) un rappresentante dei collegi dei periti agrari della Puglia, designato dal coordinamento regionale;

18) quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e degli allevatori maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati dalle stesse a livello regionale;

19) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali confederali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati dalle stesse a livello regionale;

20) tre rappresentanti delle organizzazioni delle cooperative agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati dalle stesse a livello regionale.

Il comitato elegge tra i suoi componenti due vice presidenti ed una commissione esecutiva di cinque membri e può articolarsi in sezioni di lavoro.

Le funzioni di segretario del comitato e della commissione esecutiva sono svolte dal responsabile dell'ufficio ricerca e divulgazione.

Ai membri del comitato, eccettuati i funzionari regionali per i quali vale la normativa vigente in materia, è dovuto a carico della Regione un gettone di presenza stabilito nella misura di L. 20.000 al lordo delle ritenute di legge per ogni seduta, con il limite di un solo gettone giornaliero, nonchè il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per partecipare alle sedute. Qualora si tratti di viaggio compiuto con mezzo pubblico di linea, le spese sono rimborsate a presentazione dei relativi biglietti ovvero, nel caso in cui questi ultimi non siano esibiti per smarrimento, in misura commisurata al costo di un biglietto ferroviario di seconda classe calcolato in modo virtuale sulla distanza esistente fra la località di abituale dimora e quella in cui si è svolta la seduta. Qualora si tratti di viaggio compiuto con mezzo proprio, le spese sono rimborsate forfettariamente in ragione di 1/5 del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo per ogni chilometro percorso, effettuando l'arrotondamento per eccesso a lira intera sulle misure risultanti e rimborsando, altresì, qualora documentata, l'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale.

Il comitato dura in carica cinque anni ed ai suoi componenti può essere confermata la nomina per non più di una volta.

Il funzionamento del comitato, della commissione esecutiva e delle sezioni di lavoro è disciplinato da apposito regolamento da approvarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta regionale e sentito il comitato stesso.

### Art. 5.

*Realizzazione dei progetti esecutivi*

I progetti esecutivi approvati dal consiglio regionale sono attuati dagli istituti od enti dipendenti dalla regione Puglia ovvero, previa stipula di apposite convenzioni, dagli istituti universitari, dagli istituti sperimentali del MAF, dai laboratori del C.N.R., da altri enti o istituti preposti alla ricerca e alla sperimentazione, dalle organizzazioni professionali o cooperative dei produttori agricoli.

Le convenzioni di cui al precedente comma sono approvate dalla giunta regionale dopo aver sentito le competenti commissioni consiliari permanenti del consiglio regionale e in esse sono indicati, fra l'altro, le finalità dei progetti, le strutture operative che debbono attuarli, i tempi di attuazione, i costi previsti, i modi di presentazione dei relativi risultati.

### Art. 6.

*Istituzione dell'ufficio regionale per la ricerca e la divulgazione*

Nell'ambito dei servizi regionali per l'agricoltura e foreste è istituito l'ufficio per la ricerca e la divulgazione in agricoltura, con il compito:

di assolvere alla funzione di segreteria tecnica del comitato regionale per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura;

di coordinare la predisposizione dei programmi poliennali dei piani annuali e dei progetti esecutivi e di seguirne la realizzazione;

di curare i rapporti e l'informazione tra gli istituti regionali preposti alla ricerca e alla sperimentazione, nonchè con gli altri istituti o enti operanti in Italia e all'estero;

di mantenere gli opportuni collegamenti con gli organi della programmazione regionale;

di coordinare l'organizzazione delle attività di divulgazione e dimostrazione che la Regione promuove utilizzando gli uffici della Regione, gli enti dipendenti, l'ERSAP, nonchè stipulando convenzioni con altre istituzioni e con le organizzazioni professionali dei produttori agricoli.

### Art. 7.

*Finanziamento dei programmi, piani e progetti*

Per l'attuazione dei programmi, piani e progetti di cui all'art. 2 della presente legge è autorizzata una spesa globale pari a 6 miliardi di lire nel triennio 1980-82.

La quota che fa carico alla competenza del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1980 è pari a 500 milioni di lire. Per gli esercizi successivi le quote sono determinate con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione.

All'onere di cui al primo comma del presente articolo si fa fronte con le assegnazioni spettanti alla Regione ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 784, a condizione che i relativi interventi siano coerenti con gli indirizzi contenuti nei programmi di settore approvati dalla Regione ai sensi dell'art. 5 della predetta legge n. 984/77.

La giunta regionale può assumere obbligazioni nell'ambito della spesa globale autorizzata anche in eccedenza alla quota di competenza del singolo esercizio, purché i pagamenti, da frazionarsi nel poliennio, non eccedano per ogni anno lo stanziamento di competenza.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE II - SPESA

| | Stanz. competenza | Stanz. cassa |
|---|---|---|
| *Variazione in aumento:* | — | — |
| Cap. 04210 (c.n.i.). — Spese per l'attuazione di programmi piani e progetti riguardanti la ricerca e la sperimentazione in agricoltura . . | L. 500.000.000 | L. 500.000.000 |

| *Variazione in diminuzione:* | Stanz. competenza | Stanz. cassa |
|---|---|---|
| | — | — |
| Cap. 16206. — Finanziamento per programmi di ulteriore sviluppo. Spese di investimenti ai sensi dell'art. 7 della legge n. 183/76 | L. 500.000.000 | L. 500.000.000 |

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 9 giugno 1980

QUARTA

## LEGGE REGIONALE 9 giugno 1980, n. 69.

**Incentivi per la realizzazione di un programma di opere di ammodernamento delle strutture aziendali.**

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 5 *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

Allo scopo di favorire l'ammodernamento delle strutture agricole aziendali e di far fronte alle istanze rivolte dagli operatori agricoli per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario in epoca precedente all'entrata in vigore della legge statale 27 dicembre 1977, n. 984, la Regione adotta un programma di interventi a favore delle aziende agricole pugliesi.

Art. 2.

*Incentivi previsti*

A favore delle imprese di cui al successivo articolo possono essere concessi:

contributi in conto capitale fino al 45% della spesa ammissibile per le opere previste dall'art. 15 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 7;

contributi in conto capitale fino al 50% della spesa ammissibile per le opere previste dagli articoli 15 e 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

contributi in conto capitale fino al 70% della spesa ammissibile per le opere previste dalla legge statale 2 marzo 1974, n. 78.

Art. 3.

*Beneficiari*

Ai benefici previsti dal presente programma possono accedere le imprese agricole per interventi aziendali di irrigazione, di miglioramento fondiario strutturale ai fabbricati rurali, agli impianti arborei, purché riferiti ad istanze regolarmente presentate alla Regione entro il 31 dicembre 1978.

Sono incluse nel programma anche le imprese le cui opere progettate non potettero essere ammesse a contributo a causa della cessazione dei finanziamenti da parte della Cassa per il Mezzogiorno.

La percentuale del contributo da erogare per tali opere è quella prevista al tempo della presentazione della richiesta.

Nell'erogazione dei contributi è data precedenza alle richieste avanzate da coltivatori diretti, manuali lavoratori della terra e dai conduttori di piccole aziende agrarie.

Art. 4.

*Procedure*

I responsabili degli ispettorati provinciali dell'agricoltura dopo la formale deliberazione della giunta regionale di approvazione e concessione dei contributi, sono delegati ad emettere i formali provvedimenti di liquidazione delle somme assentite, previo accertamento di regolare esecuzione delle opere previste nei progetti esecutivi.

Art. 5.

*Termine di validità del programma*

La validità del presente programma è fissata al 31 dicembre 1981. Alla predetta data tutte le opere devono risultare effettivamente eseguite ed il contributo regionale già liquidato ai sensi della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17, e successive modificazioni.

Il pagamento dei contributi concessi ed accertati è effettuato dal settore ragioneria della Regione sulla base degli atti formali di liquidazione emessi dai responsabili degli ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Art. 6.

Per l'attuazione del predetto programma è stanziata la somma di L. 2.000.000.000 da prelevarsi al cap. 16206 del bilancio regionale per il 1980 recante « Finanziamento per programmi di ulteriore sviluppo ». Spese di investimenti ai sensi dell'art. 7 della legge n. 183/76.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980 sono introdotte le seguenti variazioni:

PARTE II - SPESA

| | Bil. competenza | Bil. cassa |
|---|---|---|
| *Variazione in aumento:* | — | — |
| Cap. 04722 (c.n.i.). — Incentivi per la realizzazione di un programma di opere di ammodernamento delle strutture aziendali . . . . | L. 2.000.000.000 | L. 2.000.000.000 |
| *Variazione in diminuzione:* | | |
| Cap. 16206. — Finanziamento per programmi di ulteriore sviluppo. Spese di investimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 183/76 . . | L. 2.000.000.000 | L. 2.000.000.000 |

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 9 giugno 1980

QUARTA

## LEGGE REGIONALE 9 giugno 1980, n. 70.

**Istituzione della consulta regionale femminile.**

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 5 *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, nell'ambito delle proprie attribuzioni, ed in applicazione dei principi enunciati dagli articoli 3 e 37 della Costituzione e dagli articoli 1 e 2 dello statuto regionale, istituisce la consulta regionale femminile.

Art. 2.

La consulta regionale femminile collabora a promuovere tutte le iniziative tese a realizzare la piena parità tra i cittadini, uomini e donne, sancita dalla Costituzione e ad individuare e rimuovere ostacoli di diritto e di fatto che impediscono il pieno sviluppo della personalità della donna nella sua effettiva partecipazione alla organizzazione politica, economica, sociale e culturale.

Art. 3.

La consulta regionale femminile:

a) contribuisce attivamente alla elaborazione della programmazione, pianificazione e legislazione regionale, con particolare riferimento alle condizioni di vita e di lavoro della donna in rapporto all'assetto economico e sociale della Regione;

b) segnala l'opportunità di proporre al Parlamento, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, provvedimenti ed iniziative tendenti a tutelare i diritti della donna;

c) promuove iniziative per la soluzione concreta dei problemi affrontati e per l'attuazione dei programmi e delle leggi;

d) propone a livello degli enti locali e degli organi di decentramento amministrativo la istituzione di consulte femminili;

e) promuove indagini conoscitive sui problemi che si devono affrontare per consentire un pieno inserimento della donna nella vita sociale, civile, economica e politica;

f) promuove dibattiti pubblici, convegni ed incontri anche con le consulte di altre regioni;

g) cura la raccolta e la diffusione di materiale bibliografico e documentario, nonché la pubblicazione di volumi e periodici.

La consulta femminile, inoltre, promuove ogni altra iniziativa che consenta di sollecitare una più consapevole partecipazione della donna alle decisioni che riguardano la collettività e ne trasmette le istanze alla Regione.

Art. 4.

La consulta regionale femminile è composta da una rappresentante effettiva e due supplenti per ciascuna:

a) delle associazioni e gruppi femminili e femministi che abbiano una effettiva rappresentatività a livello nazionale e regionale; abbiano come finalità istituzionali l'emancipazione e la liberazione della donna; siano democraticamente strutturate e svolgano a livello regionale attività non circoscritta ad interessi di categoria professionale;

b) delle commissioni femminili o uffici « lavoratrici » delle organizzazioni sindacali confederali presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

c) delle commissioni o movimenti femminili delle organizzazioni dei lavoratori autonomi presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

d) delle commissioni o movimenti femminili e giovanili a livello regionale, dei partiti democratici ed antifascisti.

Sono di volta in volta invitate a partecipare ai lavori della consulta rappresentanti di categorie professionali interessate alle materie che formano oggetto della discussione.

Su proposta della consulta, nuove associazioni, gruppi o movimenti democratici in possesso dei requisiti di cui al presente articolo possono essere ammessi a far parte della consulta medesima.

Le domande delle associazioni, gruppi o movimenti vengono presentate all'ufficio di presidenza del consiglio che accerta la esistenza dei requisiti rihiesti.

L'incarico di componente della consulta non dà diritto a compensi comunque denominati.

Art. 5.

Un'associazione, gruppo o movimento cessa di far parte della consulta se perde i requisiti di cui al precedente art. 4.

Art. 6.

Le componenti della consulta, sia effettive che supplenti, sono elette dal consiglio regionale entro sessanta giorni dall'inizio di ogni legislatura, su designazione delle singole associazioni, gruppi o movimenti di cui all'art. 4 della presente legge e sono nominate con decreto del presidente della giunta regionale e restano in carica sino alla scadenza della legislatura.

La consulta è insediata dal presidente della giunta regionale entro un mese dalla nomina delle sue componenti.

In caso di dimissioni, di morte o di qualsiasi altra causa di cessazione dalla carica di un membro della consulta, il successore è nominato nei modi previsti dal primo comma e resta in carica fino alla scadenza del mandato del sostituto.

L'attività della consulta è coordinata a rotazione da una presidente eletta tra i propri membri secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'art. 10 della presente legge.

Art. 7.

La Regione sente la consulta quando sono in discussione programmi e provvedimenti legislativi che hanno rilevanza per la condizione femminile.

La consulta può chiedere a sua volta di essere sentita su problemi di particolare rilevanza economica, sociale e culturale.

I pareri sono resi con relazione scritta che deve riportare anche le eventuali opinioni discordanti della minoranza.

La consulta può, altresì presentare mozioni, osservazioni e proposte ai componenti organi regionali,

Alle riunioni della consulta hanno facoltà di intervenire, senza diritto a voto, i consiglieri regionali.

La consulta può chiedere che intervengano alle proprie riunioni gli assessori ed i consiglieri regionali competenti nelle materie che formano oggetto delle discussioni.

Art. 8.

La consulta ha sede presso il consiglio regionale il quale fornisce anche i mezzi ed il personale necessario al suo funzionamento.

Art. 9.

Le iniziative proposte dalla consulta ed approvate dagli organi regionali verranno di volta in volta finanziate dalla Regione utilizzando i fondi ordinari di bilancio.

Art. 10.

La consulta redige il proprio regolamento interno entro tre mesi dal suo insediamento.

Il regolamento è approvato dal consiglio regionale.

Art. 11.

Nella prima applicazione della presente legge, le domande di ammissione, di cui all'art. 4 devono essere presentate entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge stessa.

Dalla scadenza di tale termine decorrono i sessanta giorni previsti dall'art. 6 per la nomina della consulta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 9 giugno 1980

QUARTA

(8405)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100803170)